

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
480/2019/R/IDR**

**METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO
(MTI-3)
*Orientamenti finali***

Documento per la consultazione

19 novembre 2019

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), avviato con la deliberazione 34/2019/R/IDR del 29 gennaio 2019.

Nel documento per la consultazione del 1° ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato, presentando alcune proposte tese a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) ed ha favorito il rilancio degli investimenti nel comparto idrico - tenendo conto della necessità di rafforzare le misure tese a promuovere l'efficienza gestionale alla luce dei livelli di costo complessivo sostenuto e dei livelli di efficienza raggiunti dagli operatori.

Con il presente documento si sottopongono a consultazione gli ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento, nonché di quelli legati all'adeguamento del set di documenti relativi agli specifici schemi regolatori.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (MTI@arera.it) entro il **12 dicembre 2019**.*

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
sito internet: www.arera.it

INDICE

1	Introduzione.....	5
	Visione d'insieme.....	7
2	Vincolo ai ricavi, moltiplicatore e matrice di schemi	9
	Vincolo ai ricavi del gestore.....	9
	Moltiplicatore tariffario ϑ	9
	Matrice di schemi regolatori	12
	Controllo sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati	16
	Adeguamenti monetari.....	20
3	Costi delle immobilizzazioni.....	22
	Determinazione dei costi delle immobilizzazioni	22
	Ammortamenti	26
	Oneri finanziari	31
	Oneri fiscali	35
4	Fondo Nuovi Investimenti	36
5	Costi operativi.....	38
	Costi operativi endogeni	38
	Costi operativi aggiornabili	42
	Costi operativi associati a specifiche finalità	47
6	Costi ambientali e della risorsa	49
	Costi operativi esplicitabili come ERC.....	50
	Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC	51
7	Componenti a conguaglio	51

8	Schema regolatorio virtuale	55
9	Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF	58

1 Introduzione

- 1.1 L’Autorità, con deliberazione 29 gennaio 2019, 34/2019/R/IDR, ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), con la finalità di aggiornare e integrare l’attuale sistema di regole, da un lato preservando il quadro di stabilità e certezza della regolazione idrica elaborata dall’Autorità a partire dal 2012, e dall’altro garantendo la coerenza dei sistemi incentivanti che saranno introdotti (entro fine anno) anche in ambiti regolatori diversi da quelli tariffari.
- 1.2 Con il documento per la consultazione 402/2019/R/IDR l’Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 che, tra l’altro:
- preveda la conferma:
 - dell’impostazione generale che ha caratterizzato il vigente Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2)¹, con particolare riferimento: *i*) alla responsabilizzazione e all’incentivo alla coerenza delle decisioni assunte dai soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, *ii*) alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*), *iii*) alla presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario ϑ ;
 - in particolare, dei criteri (declinati attraverso una *regolazione per schemi*) volti a favorire la spesa per investimenti, come determinata alla luce della regolazione della qualità tecnica (RQTI)²;
 - introduca disposizioni in grado di promuovere una crescente efficienza gestionale, nonché misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del *Climate Change*;
 - disciplini rafforzati elementi (di semplificazione degli adempimenti e di penalizzazione per stimolare la *compliance*) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo - per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un’ottica di superamento del *water service divide* - una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (*schema regolatorio virtuale*), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento (*matrice di schemi regolatori*).

¹ Cfr. deliberazione 664/2015/R/IDR “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” e deliberazione 918/2017/R/IDR “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.

² Cfr. deliberazione 917/2017/R/IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”.

- 1.3 Con il presente documento si sottopongono a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento, nonché di quelli legati all'adeguamento del *set* di documenti relativi agli specifici schemi regolatori.
- 1.4 Si prevede di pubblicare entro il 31 dicembre 2019 il provvedimento finale, recante il metodo tariffario idrico per il periodo 2020-2023, anche considerando:
- gli effetti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina dei *corrispettivi* (TICSI³) e delle misure varate per la *regolazione della morosità* (REMSI⁴), nonché gli elementi emersi nell'ambito dell'indagine avviata con deliberazione 20/2019/R/IDR sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione;
 - le osservazioni e le proposte che l'Autorità riceverà - per quanto di interesse in questa sede - in risposta alle consultazioni (ancora aperte, o appena conclusesi, al momento della pubblicazione del presente documento) relative a:
 - l'integrazione e l'aggiornamento della *qualità contrattuale del servizio idrico integrato* (di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene, in particolare, all'introduzione di un nuovo meccanismo incentivante di premi e penali da attribuire in ragione delle *performance* conseguite dai gestori⁵;
 - le modalità di gestione del *Fondo di garanzia delle opere idriche*, di cui all'articolo 58 della legge 221/2015⁶, volte a facilitare l'accesso al credito (accrescendo la finanziabilità dei programmi di investimento e l'accelerazione degli interventi), a garantire anche il rischio connesso al trasferimento delle gestioni tra diversi operatori, nonché a individuare una specifica componente tariffaria perequativa per l'alimentazione del Fondo;
 - l'adeguamento dei contenuti minimi della *Convenzione tipo* (introdotta con deliberazione 656/2015/R/IDR), con riguardo agli aspetti espressamente richiamati nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR⁷.

³ Cfr. deliberazione 665/2017/R/IDR "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti".

⁴ Cfr. deliberazione 311/2019/R/IDR "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato".

⁵ Cfr. documento di consultazione 422/2019/R/IDR recante "Orientamenti per l'integrazione della disciplina vigente in materia di qualità contrattuale del servizio idrico integrato (RQSII)".

⁶ Cfr. documento di consultazione 368/2019/R/IDR recante "Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del fondo di garanzia delle opere idriche".

⁷ Nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR è stato prospettato un aggiornamento della Convenzione tipo con riferimento: *i*) agli obblighi in tema di contenuti del Piano d'ambito e di realizzazione del programma degli interventi (tenuto anche conto delle previsioni recate dall'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico); *ii*) agli obblighi di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente (alla luce delle disposizioni del citato d.P.C.M. 30 maggio 2019); *iii*) alle

Visione d'insieme

- 1.5 Il presente documento, alla luce delle evidenze emerse nell'ambito della consultazione avviata con il citato 402/2019/R/IDR, nonché di quelle rilevate nell'ambito degli altri procedimenti svolti dall'Autorità, contiene il dettaglio degli orientamenti finali relativi al terzo periodo regolatorio.
- 1.6 Si tratta di un insieme di misure che, nel perseguimento degli obiettivi generali già annunciati⁸ e ampiamente condivisi dai partecipanti alla consultazione, sottende alcuni specifici stimoli al miglioramento. Nelle considerazioni che seguono, saranno trattati separatamente gli strumenti che riguardano:
- le situazioni gestionali in cui la regolazione dell'Autorità viene stabilmente applicata da anni e che, pertanto, devono aspirare a livelli di eccellenza delle prestazioni;
 - i casi in cui la regolazione è stata applicata in termini discontinui o è ancora in attesa di essere implementata e che, pertanto, devono aspirare a rientrare, nel minor tempo possibile, tra quelli di cui al punto precedente.
- 1.7 Con riferimento al primo punto, la diffusa richiesta di stabilità del quadro regolatorio delineato nel tempo dall'Autorità, è stata coniugata con l'esigenza di configurare una metodologia più avanzata, in grado di promuovere un nuovo bilanciamento tra efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e miglioramento delle prestazioni.
- 1.8 Una definizione uniforme dei livelli di qualità da conseguire, in grado di tener conto del punto di partenza nei diversi contesti considerati, permette di declinare un sistema di incentivi all'efficienza in grado di liberare risorse utili al rafforzamento della spinta al miglioramento. Infatti, in coerenza con quanto già esposto, l'Autorità è orientata a prevedere di collegare strettamente il nuovo meccanismo di promozione dell'efficienza con quello per la determinazione dei premi da assegnare con riferimento alla qualità, configurando un assetto regolatorio in cui il conseguimento di eventuali margini sia basato su performance gestionali progressivamente migliori.
- 1.9 Nella medesima direzione, poi, si rivolgono gli orientamenti prospettati in merito alla rivisitazione della classificazione e delle vite utili dei cespiti. L'illustrazione riportata al paragrafo 3.14 e seguenti, oltre a permettere di ricondurre le infrastrutture alla pertinente attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, depurazione e attività comuni,

misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con riferimento alle quali un aggiornamento delle previsioni vigenti potrà essere valutato in un'ottica di coordinamento degli strumenti disponibili, nonché considerando i risultati di specifiche indagini relativamente alla *Willingness to Pay* (analizzando i desiderata dei cittadini direttamente interessati) che l'Autorità intende richiedere ai soggetti competenti con riferimento all'introduzione di eventuali standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi stabiliti a livello nazionale.

⁸ In particolare, si fa riferimento ai paragrafi 2.12 e ss. del documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, dove si richiamano i seguenti obiettivi: promozione dell'efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e controllo sulla realizzazione delle opere, sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, razionalizzazione delle gestioni e superamento del *Water Service Divide*.

consente di allinearne la durata, pur in termini prudenziali, con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché di identificare una corrispondenza tra la categoria di cespiti e il macro-indicatore o l'obiettivo da conseguire. In tal modo, si ritiene di poter prefigurare una maggiore efficacia anche nell'impiego di strumenti gestionali più avanzati (*asset management*).

- 1.10 Sempre in riferimento alle situazioni a regime, infine, si ritiene utile precisare che la possibilità di adottare pianificazioni di diversa durata, integrando quella propria dello specifico schema regolatorio con una di orizzonte temporale più ampio, permette di individuare il raggiungimento di *target* di equilibrio tecnico nella sostituzione delle infrastrutture (saggi di sostituzione delle opere allineati con la durata tecnica delle medesime), nonché di valutare la realizzazione di infrastrutture più complesse o con elevato grado di interconnessione con i territori limitrofi.
- 1.11 Passando ai casi in cui la regolazione è stata applicata in termini discontinui o è ancora in attesa di essere implementata, si ritiene utile rammentare che le principali criticità riscontrate sono relative alla disponibilità di dati affidabili e al reperimento di risorse necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione. Aspetti che si riflettono, in non pochi casi, in una ridotta efficacia dei procedimenti amministrativi dei soggetti competenti.
- 1.12 Con riferimento alla disponibilità di dati affidabili, al fine di semplificare le attività richieste, l'Autorità è orientata a prevedere maggiore flessibilità nell'impiego dello schema regolatorio virtuale, estendendone la possibilità di impiego anche a quei casi in cui non siano stati deliberati processi di integrazione gestionale (Capitolo 8). Inoltre, è stata ipotizzata anche una situazione di carenza tale da non permettere nemmeno il calcolo parametrico previsto dall'Autorità, prevedendo l'assegnazione d'ufficio di una valorizzazione dei costi iniziale.
- 1.13 Con riferimento al reperimento delle risorse necessarie al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario⁹, oltre a prospettare l'inclusione di contributi pubblici a fondo perduto effettivamente deliberati e resi disponibili tra le variabili da considerare nella valutazione del pertinente schema regolatorio, sono stati esplicitati gli elementi tesi a garantire la necessaria coerenza con il Fondo di garanzia per le opere idriche¹⁰ e, con riferimento alla progressiva attuazione del Piano nazionale sezione «acquedotti», oltre alle condizionalità già previste nella deliberazione 425/2019/R/IDR, saranno valutate le indicazioni specifiche per garantire a tutti i beneficiari adeguate condizioni di sostenibilità.
- 1.14 Inoltre, la possibilità di elaborare piani con un orizzonte temporale più ampio può consentire di tener conto, in modo esaustivo, della disponibilità di fondi pubblici, commisurandone l'entità con quella resa disponibile dai flussi tariffari, anche in riferimento alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica.

⁹ Tema sul quale si ritiene utile rammentare la grande rilevanza che assume, soprattutto in alcune aree del Paese, la citata deliberazione 311/2019/R/IDR.

¹⁰ Si veda il già citato il documento di consultazione 368/2019/R/IDR.

- 1.15 Si ritiene utile precisare, infine, che l’Autorità ha ritenuto di non approfondire, nell’ambito della nuova metodologia, gli effetti di alcune disposizioni di legge relative a casi specifici. In particolare, con riferimento all’articolo 1, comma 905, della legge 205/2017, nell’ambito della leale collaborazione con le Istituzioni interessate, l’Autorità intende condurre un separato procedimento volto a determinare la tariffa idrica da applicare agli utenti del soggetto a cui sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI).

2 Vincolo ai ricavi, moltiplicatore e matrice di schemi

Vincolo ai ricavi del gestore

- 2.1 In linea con quanto prospettato nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, l’Autorità intende confermare la struttura generale del vincolo ai ricavi vigente, adottando la seguente definizione del valore di VRG^a , in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- $Capex^a$ è la componente che rappresenta i costi delle immobilizzazioni;
 - $FoNI^a$ è la componente a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi che ne conseguono;
 - $Opex^a$ è la componente a copertura dei costi operativi;
 - ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa;
 - Rc_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell’anno $(a - 2)$.
- 2.2 Le osservazioni ricevute dai vari *stakeholder* hanno espresso condivisione in ordine alla scelta dell’Autorità sottolineando l’importanza di mantenere continuità con i criteri adottati nei precedenti metodi tariffari, contribuendo così a conferire stabilità al settore idrico.

Moltiplicatore tariffario ϑ

- 2.3 In linea con quanto prospettato nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, e con l’impostazione adottata dall’avvio della propria attività, l’Autorità intende inoltre confermare la formula per il calcolo del moltiplicatore tariffario, aggiornando l’anno base ai fini dell’adeguamento del denominatore, ovvero considerando il prodotto scalare tra i corrispettivi applicati all’anno 2019 e le variabili di scala relative ai due anni precedenti.

2.4 Pertanto, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, si prevede di determinare il moltiplicatore tariffario base (\mathcal{G}^a), espresso con tre cifre decimali, sulla base della seguente definizione:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al paragrafo 2.1, che prevede - tra le componenti a conguaglio di cui al successivo paragrafo 7.2- la copertura degli eventuali margini riconducibili alle altre attività idriche “Attività b”, distinte in due sottocategorie (“Attività b1” e “Attività b2”) cui applicare (al fine di incentivare le attività innovative che coniughino obiettivi di tutela ambientale e di recupero efficiente di risorse) differenti livelli di *sharing* all’interno della componente $Rc_{Attività\ b}^{a-2}$;
- $\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{2019}$) riferito all’anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferito all’anno $(a - 2)$;
- R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell’anno $(a - 2)$.

2.5 Come meglio dettagliato nell’ambito del citato documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, l’Autorità, al fine di un contenimento dei limiti di crescita annuali al moltiplicatore tariffario intende prevedere che, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il rapporto¹¹ tra il moltiplicatore tariffario base \mathcal{G}^a e quello relativo all’anno precedente \mathcal{G}^{a-1} non possa assumere un valore superiore ad un dato limite alla crescita, sulla base della seguente condizione:

$$\frac{\mathcal{G}^a}{\mathcal{G}^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- rpi è il tasso di inflazione atteso di cui al paragrafo 2.24, pari a 1,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

¹¹ Tenuto conto del prospettato orientamento di aggiornare l’anno base per il calcolo del \mathcal{G} , con riferimento al primo anno del nuovo periodo regolatorio ($a = 2020$) il limite di prezzo si applica non al rapporto del relativo moltiplicatore tariffario rispetto a quello dell’anno precedente, ma al valore del moltiplicatore medesimo. Dunque, per l’anno 2020, si pone $\mathcal{G}^{a-1} = 1$.

- K è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- X è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si è prospettato di valorizzare nell'ambito del seguente intervallo:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
X (%)	1,0 – 2,5

- γ_K e γ_X sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di K e di X , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta nel successivo paragrafo, e che sono valorizzati come segue:

		γ_K	γ_X
SCHEMA	I	0	0
	II	0	1
	III	0	-0,5
	IV	0,5	0
	V	0,5	1
	VI	0,5	-0,5

2.6 Relativamente alla valorizzazione del fattore di *sharing*, X , dalle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione è emersa una generale convergenza delle posizioni di Enti di governo dell'ambito e gestori, i quali auspicano (sottolineando la necessità di continuità “*con gli incrementi già approvati nei PEF, necessari a generare flussi di rimborso dei finanziamenti*”) che detto fattore venga quantificato in un valore prossimo all'estremo inferiore dell'intervallo prospettato, suggerendo di lasciare alla discrezionalità del competente Ente di governo l'eventuale individuazione di limiti inferiori alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.

2.7 Al riguardo l'Autorità ritiene utile precisare che l'individuazione dell'intervallo presentato nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR è avvenuta considerando i risultati di un'analisi *evidence based*, da cui è emersa, per il biennio 2018-2019, una sostanziale stabilità delle tariffe all'utenza (con variazioni annuali dello 0,4% nel 2018 e dello 0,8% nel 2019¹²), comunque in presenza di piani economico finanziari coerenti con una programmazione degli investimenti tesa a perseguire gli obiettivi di qualità tecnica fissati dalla RQTI. La determinazione del fattore di *sharing*, X , verrà pertanto compiuta dall'Autorità nell'ottica di favorire la sostenibilità sociale delle tariffe applicate, da un lato, e la necessaria sostenibilità finanziaria efficiente, dall'altro, al fine

¹² Cfr. Capitolo 5 della Relazione Annuale – Volume I “Stato dei servizi”, luglio 2019.

di contemperare esigenze di investimento con finalità di tutela.

Spunti per la consultazione

Q1. Si condivide la formula proposta dall'Autorità per il calcolo del moltiplicatore tariffario g^a ? Motivare la risposta.

Matrice di schemi regolatori

2.8 Come già anticipato nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR l'Autorità è orientata a prevedere la conferma, nel MTI-3, dell'impostazione fondata su di una *matrice di schemi regolatori* (la cui struttura è definita sulla base di quanto riportato nel *Box 1*), quale metodo ordinario al quale ricondurre successivamente anche i casi disciplinati con lo *schema regolatorio virtuale*.

Box 1 – Determinanti della matrice di schemi regolatori illustrate nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR

Nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, al fine di proseguire il già avviato percorso di rafforzamento degli investimenti nel settore, l'Autorità ha illustrato per il terzo periodo regolatorio l'orientamento a confermare, in linea generale, la struttura della matrice alla base del computo tariffario per il periodo 2016-2019, prevedendo tuttavia la necessità di:

- con riferimento alla spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti (che guida nella selezione della *riga della matrice*), aggiornare i valori del denominatore, valutando anche l'opportunità di considerare le previsioni in ordine agli interventi che i soggetti competenti programmano di realizzare con contributi pubblici;
- relativamente alle *colonne della matrice*:

- sostituire la condizionalità sui costi operativi per abitante servito (*OPM*) prevista nel MTI-2 con quella riferita – nell'ottica di considerare il totale degli oneri ammessi al riconoscimento tariffario – al confronto tra l'entità del *VRG* per abitante servito dalla gestione e il valore stimato per l'intero settore (*VRG* pro capite medio, *VRG_{PM}*). L'Autorità, sulla base dei dati comunicati in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, intende individuare il valore del *VRG_{PM}* nell'ambito del seguente intervallo di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
<i>VRG_{PM}</i> (€/abitante)	147 - 155

- prevedere regole di accesso più restrittive agli *Schemi III e VI* in presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività dell'operatore, richiedendo a tal fine la presenza di specifiche condizioni che attestino la significatività dei processi di aggregazione gestionale ovvero dei nuovi processi tecnici gestiti.

2.9 Gli esiti della richiamata consultazione hanno evidenziato una generale condivisione per l'impostazione asimmetrica, basata su schemi regolatori, ritenuta un elemento fondamentale per la continuità e la stabilità della regolazione di settore. Più in particolare, con riferimento alla struttura della matrice:

- relativamente alla spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti (che guida nella selezione della riga della matrice), è stato accolto con favore l'orientamento di considerare anche le previsioni in ordine agli interventi che i

soggetti competenti programmano di realizzare con contributi pubblici;

- circa gli elementi che rilevano nella selezione delle colonne, ai fini del confronto tra l'entità del *VRG* per abitante servito dalla gestione e il valore stimato per l'intero settore (*VRG pro capite medio*, VRG_{PM}) è stata sottolineata l'opportunità di considerare anche la “popolazione fluttuante”, grandezza di cui la stessa Autorità ha riconosciuto la rilevanza, all'uopo richiedendo – data la scarsa qualità dei dati che, ad oggi, caratterizzano ancora tale variabile – di segnalare eventuali metodi ritenuti affidabili per tener conto del fenomeno. In alcuni dei contributi ricevuti è stato suggerito di demandare agli Enti di governo dell'ambito la valutazione di tale grandezza in ragione delle specificità territoriali e dei dati a disposizione, in altri sono state proposte delle metodologie ritenute idonee a fornire una stima della variabile in parola, a partire da dati desumibili da fonti pubbliche. Tuttavia, gli approfondimenti al riguardo compiuti dall'Autorità, con il coinvolgimento di alcuni soggetti istituzionali preposti, sembrano richiedere comunque ulteriori analisi e elaborazioni volte ad individuare gli strumenti correttivi più adeguati per la trattazione dei dati disponibili.

2.10 In una prima fase, tenuto conto dei contributi ricevuti e considerati i dati immediatamente disponibili, l'Autorità è orientata a prevedere che – nell'ambito del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio – le grandezze espresse in termini *pro capite* siano individuate facendo riferimento al “numero di abitanti residenti serviti” (*pop*) cui aggiungere “0,25*abitanti fluttuanti” ($0,25 pop_{flut}$). In particolare, l'Autorità, sulla base dei dati comunicati in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, intende individuare il valore del VRG_{PM} nell'ambito del seguente intervallo di valori:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
VRG_{PM} (€/abitante)	141 - 149

2.11 Alla luce di quanto sopra rappresentato, nonché degli orientamenti in ordine al limite di crescita annuale al moltiplicatore tariffario di cui al precedente paragrafo 2.5, l'Autorità intende adottare, per il terzo periodo regolatorio, la matrice di schemi regolatori avente la struttura riportata nella successiva *TAV. I*, in particolare individuando, ai fini delle valutazioni concernenti la spesa per investimenti in rapporto alle infrastrutture esistenti, i seguenti elementi:

- il rapporto $\frac{\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-2}}$ per la selezione della riga della matrice, dove:
 - $\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$ è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 4 anni che vanno dal 2020 al 2023, ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili, CFP_a^{exp} , in

un'ottica di coerenza tra la grandezza al numeratore e quella riportata al denominatore (RAB_{MTI-2}) del rapporto in parola;

- RAB_{MTI-2} è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN^{2019} ;
- il parametro ω , che si intende confermare pari a 0,5.

TAV. 1 – Matrice di schemi regolatori per il terzo periodo regolatorio

	$\frac{VRG^{2018}}{pop + 0,25 pop_{fut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2018}}{pop + 0,25 pop_{fut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
$\frac{\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega$	<p style="text-align: center;">SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X)$</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 2X)$</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 0,5 X)$</p>
$\frac{\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-2}} > \omega$	<p style="text-align: center;">SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5K - X)$</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5K - 2X)$</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo: $\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5K - 0,5 X)$</p>

2.12 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e la regola di aggiornamento della componente $FNI^{new,a}$, nei diversi schemi della matrice, saranno differenziate come segue:

i) Schema I e Schema II:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$, della componente costi operativi aggiornabili $Opex_{al}^a$ e della componente costi operativi associati a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$, di cui ai paragrafi 5.2, 5.10 e 5.26;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3;

ii) Schema IV e Schema V:

- $Opex^a$, somma della componente costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$, della componente costi operativi aggiornabili $Opex_{al}^a$ e della componente costi operativi associati a specifiche finalità $Opex_{tel}^a$, di cui ai paragrafi 5.2, 5.10 e 5.26;
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole prospettate al paragrafo 3.18;

- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, calcolato in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti che si prevede di coprire tramite tariffa, IP_a^{exp} , e i $Capex^a$, come precisato di seguito;

iii) Schema III:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Opex_{tel}^a$ valorizzando all'interno di quest'ultima la componente $Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al punto 5.26, lett. a);
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3;

iv) Schema VI:

- $Opex^a$ posto pari alla somma di $Opex_{end}^a$, $Opex_{al}^a$ e $Opex_{tel}^a$ valorizzando all'interno di quest'ultima la componente $Op^{new,a}$, in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al punto 5.26, lett. a);
- $Capex^a$ definito secondo le regole generali di cui al Capitolo 3, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole prospettate al paragrafo 3.18;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$, componente analoga a quella prevista per gli Schemi IV e V;

dove:

- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti (FNI_{FoNI}^a) che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- IP_a^{exp} sono gli investimenti programmati (che si prevede di coprire tramite tariffa) che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$;
- ψ è il parametro che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di realizzare gli investimenti previsti, rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni. Per la quantificazione del parametro ψ , l'Autorità intende confermare l'intervallo di valori previsto nell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR:

	INTERVALLO DI VALORI SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE
ψ	0,4 - 0,8

Spunti per la consultazione

- Q2.** *Si ritiene vi siano altri elementi da suggerire per una più efficace declinazione dei criteri di regolazione asimmetrica? Motivare la risposta.*
- Q3.** *Si condivide l'intervallo di valori proposto dall'Autorità ai fini dell'individuazione del parametro VRG_{PM} ? Motivare la risposta.*
- Q4.** *Si condivide l'intervallo di valori proposto ai fini dell'individuazione, da parte del competente Ente di governo, del parametro ψ ? Motivare la risposta.*

Controllo sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati

- 2.13 Analogamente al biennio precedente, l'Autorità - al fine di verificare la coerenza tra gli incrementi patrimoniali riferiti agli anni 2018 e 2019 e gli investimenti annunciati nel programma degli interventi elaborato nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative alle menzionate annualità - è orientata a prevedere che il soggetto competente attesti la corrispondenza (o motivi l'eventuale scostamento) tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2018 e 2019 (IP_{2018}^{exp} e IP_{2019}^{exp}) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 2.14 Come anticipato nel documento per la consultazione 573/2018/R/IDR, secondo una logica di stabilità dell'approccio, il controllo in ordine all'effettiva realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2016-2019 sarà teso ad accertare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui alla deliberazione 664/2015/R/IDR, verificando anche la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
- 2.15 Il citato controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-2, 2016-2019, avverrà - in coerenza con le modalità già applicate dall'Autorità con riferimento agli anni 2014 e 2015 - sulla base dei dati rendicontati nell'ambito del terzo periodo regolatorio.
- 2.16 Il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-2 (τ_{MTI-2}), in continuità con quanto previsto nel precedente periodo regolatorio, può essere formalizzato come:

$$\tau_{MTI-2} = \frac{\sum_t \sum_c^{2019} (IP_{t,c} - CFP_{t,c}) + \Delta LIC_t}{\sum_t^{2019} IP_t^{exp}}$$

e tiene conto:

- del fabbisogno di investimenti pianificato per ciascun anno t (IP_t^{exp});
- degli investimenti realizzati in ciascun anno t , calcolati considerando:

- l'incremento del valore delle immobilizzazioni di categoria c risultante dalle fonti contabili, $IP_{t,c}$ (al netto del valore dei contributi a fondo perduto, $CFP_{t,c}$);
- la spesa sostenuta per l'avanzamento delle opere classificate come "lavori in corso", ossia la variazione del saldo delle immobilizzazioni in corso rispetto all'anno precedente (ΔLIC_t).

- 2.17 Infatti, una piena esplicitazione della logica *output-based* richiede di valutare, *in primis*, l'efficacia nel perseguimento dei *target* di miglioramento o di mantenimento di livelli prestazionali e di verificare, in subordine, la capacità di implementazione del programma degli interventi. Ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, il gestore, a partire dall'annualità 2018, è assoggettato ad uno schema incentivante, speculare per premi e per penalità, teso a massimizzarne gli stimoli al conseguimento dell'obiettivo specifico assegnato. Analogamente, il documento per la consultazione 422/2019/R/IDR, ha illustrato l'orientamento dell'Autorità di introdurre un meccanismo incentivante, anch'esso speculare per premi e per penalità, al fine di stimolare il raggiungimento dei *target* di qualità contrattuale, a partire dall'annualità 2020.
- 2.18 Pertanto, l'Autorità è orientata a prevedere controlli pienamente coerenti con le finalità previste dalla qualità tecnica e dalla qualità contrattuale, integrando le informazioni relative all'efficacia nella realizzazione della spesa per investimenti con quelle inerenti il conseguimento degli obiettivi di miglioramento o mantenimento connessi al livello di valutazione di tipo base di cui all'art. 26 della RQTI per la qualità tecnica e al punto 3.12 del documento di consultazione 422/2019/R/IDR per la qualità contrattuale.
- 2.19 La prospettazione di un coerente funzionamento del sistema di controlli prevede:
- la verifica del tasso di realizzazione di cui al punto 2.16;
 - la verifica dell'eventuale superamento di situazioni di carenza dei necessari prerequisiti, la verifica del conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e connessa applicazione del meccanismo incentivante previsto all'articolo 7 della deliberazione 917/2017/R/IDR, con riferimento al periodo MTI-2, nonché, per i periodi successivi, l'ulteriore controllo relativo al raggiungimento degli obiettivi di qualità contrattuale prospettato dal documento per la consultazione 422/2019/R/IDR;
 - l'eventuale riposizionamento dell'operatore nell'ambito della matrice di schemi regolatori MTI-2, con connesso ricalcolo di eventuali componenti di costo¹³.
- 2.20 Sulla base delle menzionate verifiche, potranno emergere casi in cui il tasso di realizzazione τ_{MTI-2} sia stato significativamente inferiore ad uno, ovvero assuma un

¹³ Si rammenta che, qualora il soggetto competente verifichi, sulla base di evidenze fornite dal gestore, che la valorizzazione del coefficiente τ_{MTI-2} sia significativamente dipendente da una riduzione di spesa motivata dall'efficienza nella realizzazione degli interventi (come, a titolo esemplificativo, da ribassi in sede di gara per aggiudicazione dei lavori), gli strumenti regolatori aggiuntivi non debbano essere applicati.

valore tale da richiedere il riposizionamento dell'operatore nell'ambito della citata matrice di schemi regolatori MTI-2 e, al contempo, il medesimo operatore non abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla regolazione sulla qualità tecnica (o, alternativamente, riveli criticità nel perseguire, secondo la scansione temporale prevista, le attività di superamento della situazione di carenza dei prerequisiti), nonché, per i periodi successivi, non abbia conseguito i *target* di qualità contrattuale.

2.21 L'Autorità – a fronte di perduranti difficoltà nella realizzazione della spesa programmata per investimenti e nel conseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica o contrattuale – è orientata a definire uno strumento regolatorio ulteriore, aggiuntivo rispetto all'applicazione dei sistemi di penalizzazione già previsti per la mancata effettuazione degli investimenti programmati e per il mancato conseguimento degli obiettivi citati. Alla luce di quanto esplicitato, si possono individuare le seguenti casistiche:

TAV. 2 – Effetti della mancata realizzazione degli investimenti

Obiettivi di qualità	<u>Pieno raggiungimento</u> degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale	<u>Mancato raggiungimento</u> di almeno un obiettivo di qualità tecnica o contrattuale
Tasso di realizzazione $\tau_{MTI-2} \geq 1$	- premialità RQTI/ RQSII*	- penalità RQTI/ RQSII*
$\tau_{MTI-2} < 1$ <u>senza</u> riposizionamento nella matrice di schemi	- premialità RQTI/ RQSII*	- penalità RQTI/ RQSII* - penalità per mancato rispetto della pianificazione
$\tau_{MTI-2} < 1$ <u>con</u> riposizionamento nella matrice di schemi	- premialità RQTI/ RQSII* - recupero benefici conseguiti dal gestore	- penalità RQTI/ RQSII* - recupero benefici conseguiti dal gestore - penalità per mancato rispetto della pianificazione

*a partire dall'annualità 2022

nella quale:

- le premialità e le penalità ai sensi della RQTI, sono definite al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, mentre le premialità e le penalità prospettate per la qualità contrattuale, sono illustrate al capitolo 3 del documento di consultazione 422/2019/R/IDR;
- i benefici eventualmente conseguiti dal gestore sono quelli riconducibili al ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti nell'ambito della matrice di schemi MTI-2 pur in presenza, *ex-post*, della loro mancata effettuazione;
- la penalità per mancato rispetto della pianificazione, è definita al seguente punto 2.22.

2.22 La penalità per mancato rispetto della pianificazione è calcolata come:

$$Penale_{PdI} = \eta * (1 - \tau_{MTI-2}) * \sum_{t=2016}^{2019} IP_t^{exp} * \{ \%_{RQTI}^a * [(\sum_{m=1}^6 d_m^a * \lambda_m) + 20\% * d_{preq}^a] + \%_{RQSII}^a * (\sum_{MC=1}^2 d_{MC}^a * \lambda_{MC}) \}$$

dove:

- η è un parametro, di cui si propone la seguente valorizzazione:
 - laddove $\tau_{MTI-2} \geq 80\%$, il parametro verrà valorizzato nell'intervallo [0,02-0,04];
 - laddove $60\% \leq \tau_{MTI-2} < 80\%$, il parametro verrà valorizzato nell'intervallo [0,04-0,06];
 - laddove $\tau_{MTI-2} < 60\%$, il parametro verrà valorizzato nell'intervallo [0,06-0,1];
- $\%_{RQTI}^a$ e $\%_{RQSII}^a$ sono i pesi, rispettivamente, attribuiti al rispetto della regolazione della qualità tecnica (RQTI) e al rispetto della regolazione della qualità contrattuale (RQSII). In ragione della circostanza che nelle annualità $a = \{2020, 2021\}$ la regolazione della qualità contrattuale non sarà ancora entrata a regime, si ritiene di porre:

	$\%_{RQTI}^a$	$\%_{RQSII}^a$
annualità $a = \{2020, 2021\}$	100%	0%
a partire dall'annualità 2022	80%	20%

- d_m^a è una variabile dummy che, per ogni macro-indicatore previsto dalla RQTI (definiti ai Titoli 3, 4 e 5), assume valore 0 in caso di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno a , e valore 1 in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo (valutazione biennale in caso di istanza di cui al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- λ_m è il peso attribuito a ciascun macro-indicatore, come definito al comma 27.4, Tavola 10, della RQTI e suoi successivi aggiornamenti a seguito della prevista applicazione del meccanismo di incentivazione anche per il macro-indicatore M2 – “Interruzioni del servizio”;
- d_{preq}^a è una variabile dummy che assume valore 0 in caso di conseguimento di tutti i prerequisiti previsti al Titolo 6 della RQTI, nell'anno a , e valore 1 in caso di mancato conseguimento di almeno un prerequisito rispetto alla scansione temporale prevista;
- d_{MC}^a è una variabile dummy che, per ogni macro-indicatore di qualità contrattuale previsto dal documento di consultazione 422/2019/R/IDR (come definiti nel capitolo 3), assume valore 0 in caso di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno a , e valore 1 in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo;

- λ_{MC} è il peso attribuito a ciascun macro-indicatore di qualità contrattuale, come definito al paragrafo 3.14, del documento di consultazione 422/2019/R/IDR.

2.23 L'Autorità intende valutare la possibilità di prevedere l'obbligo di accantonamento della penalità ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti.

Spunti per la consultazione

- Q5.** *Si condivide l'impostazione illustrata con riferimento al controllo sulla realizzazione degli investimenti programmati? Motivare la risposta.*
- Q6.** *Si condivide l'orientamento di applicare una penale per mancato rispetto della pianificazione solo nei casi in cui la riduzione del livello degli investimenti abbia pregiudicato il raggiungimento dei target di performance previsti dalla regolazione della qualità tecnica e della qualità contrattuale? Motivare.*
- Q7.** *Si ritengono condivisibili i pesi prospettati per la valorizzazione del mancato raggiungimento dei target di qualità tecnica e di qualità contrattuale? Motivare.*
- Q8.** *Quali ulteriori misure si ritiene utile proporre per il superamento di situazioni di prolungata inerzia nel conseguimento di obiettivi di miglioramento del servizio? Motivare la risposta.*
- Q9.** *Si condivide la riferita trattazione della penalità connessa al mancato rispetto della pianificazione? Motivare la risposta.*

Adeguamenti monetari

2.24 Con riferimento al tasso atteso di inflazione (r_{pi}) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII (Rat^a), il medesimo sarà posto pari all'1,7%.

2.25 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione programmata relativo all'anno a , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a - 1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2019 e 2020, a:

$$I^{2019} = 0,90\%$$

$$I^{2020} = 1,10\%$$

2.26 Con il presente documento di consultazione l'Autorità intende presentare i valori dei deflatori degli investimenti fissi lordi da utilizzare per il calcolo delle tariffe relativo alle annualità 2019 e 2020.

2.27 In particolare, i deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2019 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2018 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2018. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2020 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2019 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2019. I

risultati sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Deflatore per tariffe 2019	Deflatore per tariffe 2020
1961	31,288	31,507
1962	30,014	30,224
1963	27,762	27,956
1964	26,599	26,785
1965	26,516	26,701
1966	25,802	25,982
1967	24,954	25,128
1968	24,393	24,564
1969	23,033	23,194
1970	20,272	20,413
1971	19,249	19,384
1972	18,637	18,768
1973	15,550	15,659
1974	11,999	12,083
1975	10,236	10,307
1976	8,555	8,614
1977	7,286	7,337
1978	6,434	6,479
1979	5,594	5,633
1980	4,515	4,547
1981	3,693	3,719
1982	3,209	3,232
1983	2,877	2,897
1984	2,635	2,653
1985	2,417	2,434
1986	2,327	2,343
1987	2,230	2,246
1988	2,113	2,127
1989	2,003	2,018
1990	1,879	1,892
1991	1,776	1,788
1992	1,708	1,720
1993	1,644	1,656
1994	1,590	1,601
1995	1,529	1,540
1996	1,486	1,497
1997	1,447	1,457
1998	1,420	1,430

ANNO	Deflatore per tariffe 2019	Deflatore per tariffe 2020
1999	1,404	1,413
2000	1,364	1,373
2001	1,336	1,346
2002	1,299	1,308
2003	1,278	1,287
2004	1,245	1,253
2005	1,209	1,217
2006	1,176	1,184
2007	1,144	1,152
2008	1,108	1,116
2009	1,100	1,107
2010	1,100	1,107
2011	1,083	1,091
2012	1,048	1,055
2013	1,020	1,027
2014	1,008	1,015
2015	1,009	1,016
2016	1,005	1,012
2017	1,002	1,009
2018	1,004	1,011
2019	1,000	1,007
2020		1,000

3 Costi delle immobilizzazioni

Determinazione dei costi delle immobilizzazioni

3.1 Al fine di mantenere la necessaria stabilità del quadro regolatorio, con particolare riferimento alla promozione della spesa per investimenti, l’Autorità è intenzionata a confermare la struttura generale dei costi delle immobilizzazioni anche per il periodo MTI-3.

In particolare, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- AMM^a è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- OF^a è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;

- $OFisc^a$ è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- $\Delta CUIT_{Capex}^a$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente $FoNI^a$, come già previsto nei precedenti metodi tariffari MTI e MTI-2.

3.2 Nell'ambito della valorizzazione della componente $\Delta CUIT_{Capex}^a$, con riferimento alle infrastrutture di terzi (al fine di sterilizzare eventuali incentivi alle assegnazioni arbitrarie dei diritti di proprietà sulle infrastrutture afferenti al servizio idrico integrato), l'Autorità è orientata a riconoscere i canoni connessi alla stipula di taluni contratti di finanziamento (tipo contratti di *leasing* in costruendo):

- nella misura in cui risultino complessivamente inferiori a quanto ritenuto ammissibile, a parità di spesa per investimenti, dalla regolazione;
- a condizione che: *i*) gli interventi oggetto di tali contratti siano inseriti nell'ambito della programmazione approvata dal competente Ente di governo dell'ambito; *ii*) sia possibile controllare l'effettiva consistenza della spesa per investimento nell'ambito della nota integrativa al bilancio del gestore.

3.3 L'Autorità è altresì orientata a confermare l'impostazione stabilmente adottata tale per cui le immobilizzazioni considerate a fini tariffari sono quelle in esercizio nell'anno $(a-2)$, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

3.4 Le immobilizzazioni considerate a fini tariffari includeranno quelle in corso del gestore (*LIC*), risultanti al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$. Al fine di fornire adeguati segnali al contenimento dei livelli di *stock* dei *LIC* riconosciuti, l'Autorità, in coerenza con quanto previsto in altri settori regolati, intende modificarne il trattamento, procedendo a:

- escludere, dal riconoscimento in tariffa, i *LIC* con saldi che risultino invariati da più di 4 anni (in luogo dei 5 anni previsti dalla regolazione vigente);
- rimodulare il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, applicando un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo secondo quanto dettagliato successivamente.

Spunti per la consultazione

Q10. *Ai fini di una corretta definizione delle regole per il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni, si ritiene esaustivo quanto prospettato con riferimento ai canoni relativi a taluni contratti di finanziamento? Motivare la risposta.*

Q11. *Si condivide l'orientamento prospettato circa la riduzione a 4 anni, in luogo dei 5 previsti in precedenza, del periodo di invarianza dei saldi LIC a seguito del quale stabilirne l'esclusione dal calcolo tariffario? Motivare la risposta.*

3.5 Per quanto riguarda il capitale investito netto, l'Autorità è orientata a confermare la struttura così come prevista dal MTI-2.

Pertanto, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il capitale investito netto del gestore del SII è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non_inv}^a$$

dove:

- IMN^a è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al successivo paragrafo 3.8;
- CCN^a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, valutata con la stessa modalità prevista nel periodo MTI-2;
- LIC^a è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo paragrafo 3.6;
- $FAcc^a$ è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno $(a-2)$ del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
 - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
 - b) fondi per trattamento di quiescenza;
 - c) fondi rischi e oneri;
 - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
 - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
 - f) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
- $FoNI_{non_inv}$ è la quota parte di $FoNI$ non ancora investita.

3.6 Tenuto conto di quanto anticipato al paragrafo 3.4, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII (LIC^a) è pari al saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno $(a-2)$, come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

Spunti per la consultazione

Q12. *Si condivide l'orientamento prospettato in ordine alla struttura del capitale investito netto? Motivare la risposta.*

3.7 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, in continuità con quanto stabilmente previsto dalla regolazione dell'Autorità, il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2018, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2019} * dfl_{2019}^a + \sum_c \left[\sum_{t=2018}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a \right]$$

3.8 Con riferimento al valore netto delle immobilizzazioni, confermando l'impostazione regolatoria generale, l'Autorità intende procedere all'aggiornamento della relativa formulazione. Pertanto, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_{t=1967}^{a-2} (IP_{c,t}^a * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) \right]$$

dove $FA_{IP,c,t}$ è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria c e iscritte a patrimonio all'anno t .

3.9 Per quanto concerne il valore del fondo ammortamento, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il fondo ammortamento del gestore del SII è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{c,t}^a * dfl_t^a$$

dove $AMM_{c,t}^a$ è la componente tariffaria a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore.

3.10 Confermando l'impostazione generale del MTI-2 - pur prospettando l'aggiornamento di taluni dei parametri utilizzati - il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_{t=1967}^{a-2} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)$$

dove:

- $CFP_{c,t}^a$ è il valore, calcolato nell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c ;

- $FA_{CFP,c,t}^a$ è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno a , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria.

3.11 Inoltre, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * df_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * df_t^a$$

Spunti per la consultazione

Q13. Si condivide la volontà dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo delle immobilizzazioni del gestore del SII? Motivare la risposta.

Q14. Si condividono le proposte di aggiornamento formulate? Motivare la risposta.

Ammortamenti

3.12 L'Autorità è orientata a confermare la vigente metodologia di calcolo degli ammortamenti. Pertanto, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min\left(\frac{IP_{c,t} * df_t^a}{VU_{c,t}}; IMN_{c,t}^a\right) + \max\left\{0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min\left[\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_{c,t}} * df_t^a; (IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t}^a * df_t^a - FA_{CFP}^a))\right]\right\}$$

dove:

- $VU_{c,t}$ è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria c calcolata, per ciascun anno t fino al 2017, come specificato al successivo punto 3.13 e, per gli anni t successivi, come indicato al punto 3.14;
- $IMN_{c,t}^a$ è il valore netto, nell'anno a , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria c iscritte a patrimonio nell'anno t , come definito in precedenza;
- $CFP_{c,t}^a$ è il valore, nell'anno a , del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno t per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

3.13 Per ciascun anno t fino all'anno 2017, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$) è posta pari a quella prevista nel MTI-2, come rappresentato nella seguente tabella:

Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

3.14 Alla luce delle informazioni acquisite nei precedenti periodi regolatori, e in particolare dei dettagli forniti dai soggetti competenti in ordine alla tipologia di immobilizzazioni specificatamente riconducibili ai macro-indicatori di qualità tecnica introdotti dall’Autorità con la già richiamata deliberazione 917/2017/R/IDR¹⁴, si intende fornire nella tabella che segue un aggiornamento, a partire dall’anno t 2018, della vita utile regolatoria di ciascuna categoria c di immobilizzazioni ($VU_{c,t}$), anche tenuto conto dei cespiti che potrebbero essere associati ai macro-indicatori di qualità contrattuale come prospettati nel documento per la consultazione 422/2019/R/IDR¹⁵.

¹⁴ Si rammenta che la deliberazione 917/2017/R/IDR (in vigore dal 1° gennaio 2018) individua indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

- a) *standard specifici* (tesi a salvaguardare la continuità del servizio di acquedotto), che identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, e il cui mancato rispetto, di norma, prevede l'applicazione di indennizzi;
- b) *standard generali*, ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità; in particolare sono stati definiti i seguenti *macro-indicatori*: M1-Perdite idriche, M2-Interruzioni del servizio, M3-Qualità dell'acqua erogata, M4-Adeguatezza del sistema fognario, M5-Smaltimento fanghi in discarica, M6-Qualità dell'acqua depurata;
- c) *prerequisiti* (segnatamente: *i*) disponibilità e affidabilità dei dati di misura; *ii*) adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano; *iii*) assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; *iv*) disponibilità e affidabilità dei dati), che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali.

¹⁵ Nel documento per la consultazione 422/2019/R/IDR, l’Autorità ha prospettato – ai fini dell’individuazione di un nuovo meccanismo incentivante di premi e penalità - due macro-indicatori (indicati con MC1 e MC2), ottenuti componendo indicatori semplici esplicitati a partire da 42 indicatori previsti dalla RQSII di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, in particolare:

- 3.15 In particolare, al fine di garantire una maggiore *cost-reflectivity* degli investimenti realizzati per il conseguimento degli obiettivi di qualità tecnica e, successivamente, di qualità contrattuale, si ritiene opportuno presentare una declinazione più accurata ed esplicita delle categorie di cespiti, attribuite, in primo luogo, alla singola attività del servizio idrico integrato e, quindi, ai macro-indicatori di qualità maggiormente correlati. Al contempo, a seguito di ulteriori approfondimenti condotti, si propone una revisione delle relative vite utili per alcune specifiche categorie di immobilizzazioni, riguardo in particolare alle nuove categorie impiantistiche più precisamente individuate, nonché per i gruppi di misura (anche alla luce dei costi connessi alle attività di verifica periodica degli strumenti di misura di cui al D.M. 93/2017¹⁶), i serbatoi, le condotte fognarie e le costruzioni leggere.
- 3.16 Infatti, l'approccio *output based* introdotto con la RQTI, volto a indirizzare opportunamente la pianificazione degli investimenti per conseguire gli obiettivi associati ai vari macro-indicatori di qualità tecnica, trova naturale compimento nella nuova formulazione proposta di classificazione dei cespiti, che rende più evidente l'efficacia degli investimenti effettivamente realizzati in funzione degli obiettivi di qualità tecnica, esplicitandone la relativa corrispondenza. Peraltro, tale puntuale declinazione, anche in relazione al *set* infrastrutturale e impiantistico sviluppato dai gestori, può contribuire a rafforzare negli utenti una maggiore consapevolezza del servizio svolto e delle specifiche finalità sottese agli interventi effettuati, migliorandone conseguentemente la *willingness to pay*, responsabilizzando al contempo i medesimi gestori.
- 3.17 D'altro canto, l'Autorità ritiene che la classificazione proposta possa rispecchiare più fedelmente non solo la complessità del settore, ma anche i *trend* tecnologici emergenti, permettendo fra l'altro una descrizione ordinata più dettagliata degli impianti e dei loro componenti, organizzata per processi, in coerenza con l'approccio più analitico tipico dell'*asset management* che privilegia l'ottimizzazione degli *asset* lungo l'intero ciclo di vita, individuando le infrastrutture più critiche in funzione degli obiettivi di qualità del servizio da garantire, in un contesto di sempre maggiore attenzione alla sostenibilità economica e ambientale del settore.

-
- il macro-indicatore MC1 – “Avvio e cessazione del rapporto contrattuale” è composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative ai preventivi, all'esecuzione di allacciamenti e lavori, all'attivazione e disattivazione della fornitura;
 - il macro-indicatore MC2 – “Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio” è composto dagli indicatori semplici afferenti alle prestazioni relative agli appuntamenti, alla fatturazione, alle verifiche dei misuratori e del livello di pressione, alle risposte a richieste scritte nonché alla gestione dei punti di contatto con l'utenza.

¹⁶ Il D.M. 93/2017 stabilisce una periodicità della verifica degli strumenti di misura dell'acqua pari a 10 anni in caso di misuratori meccanici e a 13 anni per quelli statici e prevede, altresì, che tali obblighi possano essere derogati nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati dall'Autorità “*anche in funzione di eventuali piani di miglioramento dei servizi di misura con sostituzione degli strumenti di misura esistenti e per coordinare i conseguenti adempimenti, evitare oneri sproporzionati per gli operatori e riflessi negativi sui livelli dei prezzi*”. In molti casi i costi connessi alle attività di verifica periodica sono stati ritenuti di entità tale da indurre, in un'ottica di contenimento degli oneri in parola, alla sostituzione degli strumenti di misura medesimi.

Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
	M1-M2	Serbatoi	40
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
	M3	Impianti di potabilizzazione	20
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
	M6	Impianti di depurazione – trattamenti preliminari, integrativi e primari - fosse settiche e fosse Imhoff	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti secondari	20
	M6	Impianti di depurazione – trattamenti terziari e terziari avanzati	20
	M5	Sezioni di trattamento fanghi (ispessimento, stabilizzazione, disidratazione, digestione)	20
	M5	Impianti di essiccamento fanghi	20
	M5	Impianti di valorizzazione fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature	10

		di depurazione	
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8
	MC1-MC2- M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5
	-	Terreni	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40
	-	Costruzioni leggere	20
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
	M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

(*) *Macro-indicatori maggiormente correlati alle singole categorie di cespiti*

- 3.18 L'Autorità intende mantenere anche nel MTI-3 la possibilità del ricorso all'ammortamento finanziario nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2017 limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura. L'ammortamento finanziario sarà ammesso anche nei casi in cui il gestore si collochi negli Schemi IV, V e VI della matrice di cui al paragrafo 2.10, su richiesta dell'Ente di governo dell'ambito, sentito il gestore medesimo. Nei casi di ricorso all'ammortamento finanziario, si conferma l'azzeramento delle componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi.
- 3.19 Con riferimento alla componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto l'Autorità, in coerenza con la metodologia di calcolo utilizzata nel secondo periodo regolatorio, intende mantenere la formulazione vigente. Pertanto, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, si ha:

$$\begin{aligned}
 AMM_{CFP}^a &= \sum_c \sum_t \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right] \\
 &+ \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[\left(\frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)_p \right]
 \end{aligned}$$

dove:

- $CFP_{c,t}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c}^a$ è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno a ;
- $CFP_{c,t,p}$ è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno t da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria c ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$ è il fondo ammortamento - al 31 dicembre dell'anno a - dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario p diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria c .

Spunti per la consultazione

- Q15.** *Si condivide la proposta dell'Autorità di confermare, in linea generale, la metodologia di calcolo degli ammortamenti sulle immobilizzazioni del gestore del SII e sui contributi a fondo perduto? Motivare la risposta.*
- Q16.** *Si condivide la proposta di una suddivisione maggiormente dettagliata delle categorie di immobilizzazioni e la relativa attribuzione all'attività del servizio idrico integrato e degli specifici macro-indicatori di qualità principalmente impattati? Motivare la risposta.*
- Q17.** *In particolare, si ritengono congrue le vite utili regolatorie proposte dall'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie per il terzo periodo regolatorio con riferimento in particolare alle nuove categorie impiantistiche più precisamente individuate, nonché per i gruppi di misura ($VU_{c,t}$ ridotta a 10 anni), i serbatoi ($VU_{c,t}$ ridotta a 40 anni) e le costruzioni leggere ($VU_{c,t}$ ridotta a 20 anni)? Motivare la risposta.*

Oneri finanziari

3.20 L'Autorità, in ambito idrico, ha introdotto, a partire dal 2012, una regolazione tesa ad escludere la remunerazione del capitale, e a prevedere il solo riconoscimento di oneri finanziari e fiscali standardizzati, al fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti. Per il MTI-3, l'Autorità è orientata a confermare il differente approccio che caratterizza il settore idrico rispetto a quello impiegato negli altri settori regolati, mantenendo la propria impostazione originaria¹⁷ e adeguandola sia in base agli elementi di riferimento che connotano il nuovo contesto macroeconomico, sia alla luce degli strumenti che sono stati recentemente adottati nell'ambito della legislazione nazionale, ivi compreso il già citato Fondo di garanzia delle opere idriche, in un quadro di efficace coordinamento delle

¹⁷ La cui legittimità è stata già riscontrata dal Tar Lombardia con sentenze n. 779/2014 e successive, nonché con la più recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2481

diverse misure impiegabili per il finanziamento del settore.

- 3.21 In particolare, l’Autorità considera la stabilità del quadro regolatorio nel suo insieme - con particolare ma non esclusivo riferimento ai principali meccanismi tariffari sottostanti -, un elemento di mitigazione del fattore di rischio sistematico relativo al settore. Nella direzione della riduzione del rischio sistematico operano anche le previsioni relative al Fondo di garanzia delle opere idriche, il cui sviluppo contribuirà a favorire l’accesso al credito garantendo la finanziabilità dei programmi di investimento. Medesime considerazioni, anche se di portata meno sistemica, possono ritenersi valide anche con riferimento al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti». Inoltre, anche le disposizioni recate dal "Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI)" consentono agli operatori di conseguire una progressiva stabilizzazione nella variabilità dei flussi di ricavo. Per le considerazioni qui espresse, l’Autorità pertanto è orientata a proporre una diversa valorizzazione del parametro β , proponendo un valore del β^{asset} ricompreso nell’intervallo [0,35 - 0,45], in riduzione rispetto al precedente periodo regolatorio, anche alla luce degli approfondimenti condotti su operatori che svolgono sia il servizio idrico integrato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati¹⁸. L’intervallo di valori prospettato, in termini di $\beta^{levered}$, corrisponde al range [0,62 - 0,79].
- 3.22 Inoltre, come anche rappresentato nella Relazione Annuale 2019, l’Autorità ha rilevato una crescente tendenza al consolidamento da parte degli operatori, in taluni casi anche nei termini di acquisizione dei soggetti terzi proprietari. La nascita di operatori di maggior dimensione dovrebbe favorire il contenimento del costo dell’indebitamento e, in una prospettiva di più lungo periodo, anche un maggior ricorso alla leva finanziaria.
- 3.23 L’Autorità, con riferimento al costo dell’indebitamento, ha riscontrato una lieve riduzione del tasso medio sul debito. Le analisi condotte su un campione di 95 gestori che servono 41,7 milioni di abitanti hanno evidenziato un livello reale dei tassi pari al 2,77%, valore che l’Autorità intende adottare per il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni (K_d^{real}). Nell’ambito delle elaborazioni condotte sul medesimo campione, l’Autorità non ha ravvisato significative variazioni nel tempo per ciò che riguarda la composizione del capitale degli operatori e ritiene pertanto che il rapporto *standard* tra immobilizzazioni cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni possa ancora essere confermato come nel precedente periodo regolatorio, ponendolo pari ad 1. Dalle elaborazioni condotte risulta inoltre un progressivo incremento del livello di *equity* nel periodo 2014-2017, quale possibile esito di operazioni di aggregazione tra soggetti (anche e soprattutto nei contesti in cui il gestore del SII ha provveduto ad acquisire soggetti terzi proprietari). Il livello di *equity* risulta infatti in crescita nell’ultimo quadriennio di quasi il 30% e prossimo ad una soglia maggiormente in linea con gli obiettivi di investimento e di qualità del servizio alla base della regolazione di settore.
- 3.24 Pur in presenza dei citati fattori di normalizzazione, il settore risulta tuttavia ancora

¹⁸ Deliberazione 443/2019/R/RIF.

caratterizzato da persistenti specificità che avevano orientato l’Autorità ad introdurre un opportuno parametro di riferimento – il *Water Utility Risk Premium (WRP¹⁹)* - volto a considerare i seguenti fattori di rischio: i) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti *risk free* in Italia; ii) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; iii) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del SII, nella maggioranza dei casi Enti Locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti. Con particolare riferimento ai punti ii) e iii), l’Autorità considera tali fattori di rischio come di natura strutturale e di difficile superamento in un’ottica di breve – medio periodo. A ciò si aggiunga che il differenziale legato al “rischio paese” di cui al punto i) è stato stimato dall’Autorità come in crescita dello 0,4%²⁰. L’Autorità, per tali ragioni, intende proporre per il parametro *WRP* un intervallo di valori in consultazione che tenga conto del maggior rischio paese oltre che del livello di rischio legato alle specificità del settore e per le quali, secondo le elaborazioni condotte dagli uffici, non si rinvengono gli effetti attesi in risposta al consolidamento degli operatori e della loro struttura di capitale. L’intervallo che l’Autorità intende porre in consultazione è dunque pari a 1,7%- 2,1%.

3.25 Per quanto concerne il tasso di riferimento *risk free* reale, l’Autorità intende confermare la metodologia di calcolo in continuità con il precedente periodo regolatorio, prendendo a riferimento i tassi di rendimento dei titoli di stato dell’area euro a scadenza decennale con rating almeno pari ad AA. Nella valutazione del parametro in termini reali, è inoltre confermato l’approccio *forward looking* di cui alla deliberazione 583/2015/R/COM, “sterilizzando gli effetti depressivi sui tassi dei titoli di stato derivante dalle straordinarie misure espansive adottate della BCE [...]”. Medesime considerazioni valgono con riferimento al *Debt Risk Premium* incluso nel rendimento di riferimento delle immobilizzazioni K_d . Per quanto non espresso in questa sede si rinvia comunque alla deliberazione 639/2018/R/COM.

3.26 Tenuto conto di quanto prospettato al punto 3.4 con riferimento al trattamento delle immobilizzazioni in corso, l’Autorità intende definire, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, gli oneri finanziari del gestore del SII (OF^a) come segue:

$$OF^a = OF_{Imm}^a + OF_{LIC}^a$$

dove:

- OF_{Imm}^a rappresentano gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, come dettagliati al successivo paragrafo 3.27;
- OF_{LIC}^a rappresentano gli oneri finanziari relativi alle immobilizzazioni in corso al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, determinati secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 3.29.

3.27 Alla luce degli approfondimenti svolti, per ciascun anno $a =$

¹⁹ Documento di consultazione 577/2015/R/idr e deliberazioni successive.

²⁰ Deliberazione 639/2018/R/COM.

{2020, 2021, 2022, 2023}, gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio (OF_{Imm}^a) sono pari a:

$$OF_{Imm}^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a - LIC^a}\right) * (CIN^a - LIC^a)$$

dove:

- $K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1 + CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1 + CS/CnS)}$

e:

- r_f^{real} è il tasso *risk free* reale (valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con *rating* almeno AA), che, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti, assume il valore di 0,5%;
- *WRP* è il *Water Utility Risk Premium* compreso nell'intervallo 1,7%-2,1%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- *CS/CnS* è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni posto pari a 1;
- K_d^{real} è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, e assume, nel periodo considerato, il valore di 2,77%;
- t_c è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2020-2023 è posta pari a 24,0%.

3.28 La componente a copertura della rischiosità (α) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS / CnS)}$$

dove:

- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2020-2023 sarà determinata nell'ambito del seguente intervallo di valori: [0,62 - 0,79];
- *ERP* è il premio per il rischio di mercato, che - considerate le specificità del settore idrico - si ipotizza di mantenere invariato rispetto al precedente periodo regolatorio, ponendolo pari al 4%.

3.29 Alla luce degli approfondimenti svolti, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso (OF_{LIC}^a) sono pari a:

$$OF_{LIC}^a = S_{LIC}^a * LIC^a$$

dove S_{LIC}^a è il saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in

corso, individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di riconoscimento in tariffa, e in particolare:

- partendo da una soglia massima pari al tasso per il calcolo degli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, calcolato sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.27 ed assumendo un rapporto tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni (CS/CnS) pari a 4;
- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real} , uguale al 2,77%.

3.30 In linea generale, l'Autorità è orientata a confermare quanto già previsto per il primo periodo regolatorio, per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2012, gli oneri finanziari sono maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti ($a-2$) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

Spunti per la consultazione

- Q18.** *Si condivide l'impostazione prospettata per il calcolo degli oneri finanziari? Motivare la risposta.*
- Q19.** *In particolare, si condivide la trattazione prospettata con riferimento agli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso? Motivare la risposta.*
- Q20.** *Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione? Motivare la risposta.*

Oneri fiscali

3.31 Al solo fine di procedere alla valutazione standardizzata degli oneri fiscali, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, si procede al calcolo del valore standard del risultato ante imposte:

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a,$$

dove T (tenuto conto dell'effettiva incidenza che l'imposta sui redditi risulta avere nell'ambito della tassazione complessiva) viene confermato pari a 31,9% e rpi è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,7%.

3.32 Ne consegue che, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il valore standardizzato degli oneri fiscali di cui si ammette il recupero nel vincolo ai ricavi della gestione, risulta pari a:

$$OFisc^a = t_c * Rai^a$$

Spunti per la consultazione

Q21. *Si condivide l'impostazione prospettata per il calcolo degli oneri fiscali? Motivare la risposta.*

Q22. *Si condividono i valori dei parametri posti in consultazione? Motivare la risposta.*

4 Fondo Nuovi Investimenti

4.1 L'Autorità intende confermare il trattamento della componente tariffaria Fondo Nuovi Investimenti ($FoNI^a$), prevedendo – in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione 918/2017/R/IDR ai fini dall'aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 – l'obbligo per il gestore di destinare il medesimo Fondo in via esclusiva ai nuovi investimenti per il raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nel programma degli interventi elaborato per il pertinente territorio.

4.2 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il Fondo Nuovi Investimenti è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a + \Delta T_{G,ind}^{ATO,a} + \Delta T_{G,TOT}^a$$

dove:

- FNI_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ed è determinata dall'Ente d'Ambito nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ come definita al precedente paragrafo 2.12;
- AMM_{FoNI}^a è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi, determinata dal soggetto competente nei limiti della componente $\Delta CUIT^a$ di cui al successivo paragrafo 4.3;
- $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ è la variazione complessiva dei ricavi afferenti all'implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali disciplinata dal TICSÌ, che – ai sensi di quanto previsto dal comma 23.2 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR – è prevista, qualora positiva, ad integrazione della componente tariffaria $FoNI$ o, in alternativa, a decurtazione della componente a conguaglio Rc_{VOL} di cui al successivo punto 7.3;
- $\Delta T_{G,TOT}^a$ è la differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno di attuazione della riforma del TICSÌ e la previsione di ricavo associata all'attuazione della medesima riforma sulla base della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala, che – ai sensi di quanto previsto dal comma 24.2 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR – qualora positiva, integra la componente tariffaria

FoNI o, in alternativa, decurta la componente a conguaglio R_{cVOL} di cui al successivo punto 7.3.

4.3 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, la componente $\Delta CUIT^a$ è data da:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max \left\{ 0; \left[(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a) \right] \right\}$$

dove:

- MT_p^a è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1 del MTI-2;
- AC_p^a è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario p , come definiti al comma 1.1 del MTI-2;
- AMM_p^a , OF_p^a e $OFisc_p^a$ sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai commi 19.11, 19.12 e 19.13 del MTI-2.

4.4 Per quanto attiene il trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal *FoNI*, si rammenta che l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – con parere reso in data 8 aprile 2019 – ha evidenziato l'opportunità “che gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottino politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente *FoNI*, coerenti con le tecniche regolatorie stabilite [nel comunicato] dell'ottobre 2018 [pubblicato dall'Autorità]”, con il quale - al fine di precisare le necessarie modalità di rendicontazione, nell'ambito della contabilità regolatoria, delle poste relative all'impiego del *FoNI* - è stato, tra l'altro chiarito che “tale componente, finalizzata all'incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore – indipendentemente dalla modalità di redazione del bilancio civilistico – utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi”.

4.5 Anche alla luce del parere sopra richiamato circa le modalità di rendicontazioni del *FoNI* – e in un quadro di rinnovata attenzione all'impiego delle risorse derivanti da contributi pubblici – l'Autorità intende procedere a specifiche verifiche volte ad accertare il rispetto del vincolo in capo al gestore di destinazione esclusiva della componente *FoNI* ai nuovi investimenti per il raggiungimento di obiettivi specifici.

4.6 Inoltre, in continuità con i precedenti i metodi tariffari adottati dall'Autorità, si intende prevedere, da un lato, che non sia ammissibile il recupero di eventuali maggiori imposte, e che - ai fini della verifica dell'obbligo di destinazione della componente *FoNI*^a alla realizzazione di investimenti individuati come prioritari - in presenza di una quota della medesima componente che risulti non investita, sia azzerata la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$

Laddove risulti $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, sarà azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.

Spunti per la consultazione

Q23. Si ritiene condivisibile la formula proposta per la determinazione della componente tariffaria $FoNI^a$? Motivare la risposta.

5 Costi operativi

5.1 In linea con la struttura prevista dal MTI-2, i costi operativi $Opex^a$, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, sono pari a:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a + Opex_{tel}^a$$

dove:

- $Opex_{end}^a$ sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- $Opex_{al}^a$ sono i costi operativi aggiornabili;
- $Opex_{tel}^a$ sono i costi operativi associati a specifiche finalità.

Costi operativi endogeni

5.2 L'Autorità – confermando l'orientamento dettagliato nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, al quale si rinvia per approfondimenti – è orientata a definire i costi operativi endogeni $Opex_{end}^a$ come:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2018} * \prod_{t=2019}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

dove:

- $Opex_{end}^{2018}$ è la componente di costo individuata all'articolo 23 del MTI-2, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2018;
- I^t corrisponde al tasso di inflazione (di cui al paragrafo 2.25), inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno $(a-1)$ rispetto a giugno dell'anno successivo;
- $\Delta Opex$ rappresenta il margine dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016, $Opex_{end}$ (comprensivi dei costi ambientali e della risorsa endogeni, ERC_{end}) e il costo operativo

efficientabile, CO_{eff}^{21} , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità;

- $\gamma_{i,j}^{OP}$ è il coefficiente che assume i valori riportati nella tabella che segue, differenziati sulla base:
 - della *classe i* in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello *pro capite* (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto dall'operatore, dato dai “costi della produzione”²² al netto delle “poste rettificative”²³, $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 \cdot pop_{flut}}$;
 - del *cluster j* in cui ricade il medesimo operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato *pro capite*, $\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 \cdot pop_{flut}}$, calcolato applicando il modello statistico²⁴ descritto nel citato documento per la consultazione 402/2019/R/IDR.

²¹ Cfr. “Costi operativi efficientabili” come definiti all’articolo 32 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR. I medesimi sono dati dai “costi della produzione” al netto delle “poste rettificative” e dei “costi esogeni”.

²² Tenuto conto delle specificazioni di cui all’articolo 32 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, i “costi della produzione”:

- sono dati dalla somma delle voci B6), B7), B8), B9), B11), B12), B13), B14) e della voce relativa all’onere fiscale IRAP del Bilancio;
- comprendono i “costi esogeni”, ottenuti dalla somma delle voci di Bilancio relative a: costi di energia elettrica, costi per servizi all’ingrosso, corrispettivi per l’utilizzo di infrastrutture di terzi; spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito, oneri locali.

²³ Le poste rettificative come definite all’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR.

²⁴ Il citato modello statistico è caratterizzato dalla seguente funzione (le cui variabili indipendenti sono descritte nella Tav. 2 del richiamato documento per la consultazione 402/2019/R/IDR):

$$\ln(CO_{TOT}^S) = 3,2766 + 1,0315 \cdot \ln(1 + PE) + 0,2817 \cdot \ln(1 + PL) + 0,7841 \cdot \ln(1 + WS) + 0,2263 \cdot \ln(V) + 0,1455 \cdot \ln(L) + 0,4685 \cdot \ln(Pa) + 0,1418 \cdot \ln(AE) - 0,0753 \cdot PREQ1_4 - 0,0611 \cdot PREQ3 + 0,0281 \cdot \ln(M1a)$$

		CLUSTER (j)		
		COSTO OPERATIVO STIMATO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{ftut}}$		
i \ j		CLUSTER A	CLUSTER B	CLUSTER C
		$0 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 74$	$74 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 90$	$90 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 116^*$
CLASSE (i) COSTO OPERATIVO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}}$	CLASSE A $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 74$	$\gamma_{A,A}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{A,B}^{OP} = -1$	$\gamma_{A,C}^{OP} = -1$
	CLASSE B ₁ $74 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 82$	$\gamma_{B1,A}^{OP} = -\frac{7}{8}$	$\gamma_{B1,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{B1,C}^{OP} = -1$
	CLASSE B ₂ $82 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 90$	$\gamma_{B2,A}^{OP} = -\frac{5}{6}$	$\gamma_{B2,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{B2,C}^{OP} = -1$
	CLASSE C ₁ $90 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 103$	$\gamma_{C1,A}^{OP} = -\frac{3}{4}$	$\gamma_{C1,B}^{OP} = -\frac{5}{6}$	$\gamma_{C1,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$
	CLASSE C ₂ $103 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}} \leq 116$	$\gamma_{C2,A}^{OP} = -\frac{1}{2}$	$\gamma_{C2,B}^{OP} = -\frac{3}{4}$	$\gamma_{C2,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$
	CLASSE C _{OVER} $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25 pop_{ftut}} > 116$	$\gamma_{Cover,A}^{OP} = 0$	$\gamma_{Cover,B}^{OP} = -\frac{1}{2}$	$\gamma_{Cover,C}^{OP} = -\frac{7}{8}$

*Valore di riferimento per l'effettuazione dei confronti previsti nel presente paragrafo

- 5.3 I contributi ricevuti in risposta alla citata consultazione 402/2019/R/IDR hanno evidenziato un generale apprezzamento per l'impostazione adottata dall'Autorità nel prospettare un modello di promozione dell'efficienza gestionale, fornendo utili spunti di approfondimento con particolare riguardo alla definizione e alla selezione delle variabili indipendenti del modello econometrico utilizzato, che – si ritiene – potrebbe non riflettere in maniera esaustiva le complessità dei fattori produttivi e delle grandezze tecniche del settore.
- 5.4 In primo luogo, in continuità con il tradizionale approccio *evidence based* si è ritenuto di utilizzare le informazioni recepite dall'Autorità nell'ambito delle raccolte dati susseguitesesi nel tempo, che hanno beneficiato anche delle attività di validazione da parte dei soggetti competenti, instaurando un percorso di crescita condiviso che consentisse, in una prospettiva di medio periodo, di definire accuratamente gli obiettivi di efficienza e qualità da porre al settore.
- 5.5 Con riferimento alla scelta delle variabili indipendenti incluse nel modello, l'Autorità è consapevole che molte delle informazioni raccolte nel corso dei precedenti periodi regolatori avrebbero accresciuto il grado di completezza informativa della funzione di regressione, comportando tuttavia una limitazione temporale del panel alla base delle analisi o la necessità di ricorrere ad ulteriori stime per il completamento della serie storica. L'ampiezza della serie storica, tuttavia, non è stata comunque ritenuta sufficiente per poter cogliere dinamiche temporali nell'inefficienza degli operatori. A tal riguardo si rammenta che, per il modello di Greene, l'Autore ritiene che per un periodo di anni inferiore a cinque sia più alto il rischio di incorrere in stime distorte, sia per quanto

riguarda i parametri che per l'inefficienza²⁵. La selezione delle variabili indipendenti incluse nel modello, infine, sconta il rischio di incorrere in misure più o meno elevate di multicollinearità, colte anche attraverso ulteriori regressioni ausiliarie, che in parte hanno determinato la scelta di esclusione di altre variabili potenzialmente rilevanti (es. utenze complessive, superficie servita, densità abitativa).

- 5.6 Molti degli spunti proposti dagli operatori hanno riguardato anche la definizione della variabile dipendente, evidenziando la significativa potenziale incidenza di costi (per esempio riconducibili ai contributi per consorzi di bonifica o i corrispettivi dovuti a terzi proprietari), sui quali non sarebbe implementabile alcuna azione di efficientamento da parte dei gestori. Nella definizione del modello, tuttavia, l'Autorità ha optato per una definizione dei costi maggiormente inclusiva per una chiara corrispondenza tra la misura stimata e quella stabilmente riconosciuta in tariffa. Inoltre, per la valorizzazione delle conseguenze tariffarie, il meccanismo prescelto ha introdotto, quale ulteriore elemento di mitigazione, l'appartenenza ad un determinato cluster, sia del valore stimato, che di quello effettivo, privilegiando la logica del confronto comparativo e del miglioramento, rispetto a quella del target puntuale di efficienza da conseguire in un determinato periodo.
- 5.7 Il modello econometrico è stato sviluppato potendosi avvalere di un campione, sufficientemente omogeneo, costruito sulla base dei dati trasmessi all'Autorità in forma coerente e completa, risultato infine composto da gestori integrati. Con riferimento ai soggetti grossisti, l'Autorità è orientata a prevedere che la selezione dello schema – sia quello relativo alla definizione del costo operativo totale pro capite sia per l'individuazione del limite di prezzo - avvenga *de facto* in continuità con il precedente periodo regolatorio, demandando all'Ente di governo l'adattamento del *cluster* sulla base delle variabili a disposizione, tra quelle indicate dalla funzione di costo. L'Autorità è orientata ad estendere tale meccanismo anche ai soggetti che svolgono solo alcuni dei servizi della filiera del servizio idrico integrato e per i quali l'Ente di governo ritiene che il rapporto $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}}$ non catturi in maniera congrua il corrispondente schema della matrice dei costi operativi totali.
- 5.8 Infine, molti operatori hanno condiviso la proposta di destinare la quota di $\Delta Opex$, a decurtazione degli $Opex_{end}^{2018}$, ad uno specifico fondo unicamente finalizzato a reinvestire tali somme. A tal riguardo l'Autorità intende confermare la possibilità, già illustrata nel citato documento di consultazione 402/2019/R/IDR, di impiegare la decurtazione, alternativamente alla mera riduzione dei corrispettivi, per il rafforzamento del meccanismo incentivante volto alla promozione della qualità. In tal caso, la decurtazione prevista nella formulazione della componente tariffaria $Opex_{end}^a$ si tradurrebbe in una corrispondente componente di costo da versare a Csea per il sostegno delle incentivazioni.

²⁵ Greene (2005), "Reconsidering heterogeneity in panel data estimators of the stochastic frontier model" (Journal of Econometrics 126 (2005) 269–303)

- 5.9 In generale, anche beneficiando di sviluppi e affinamenti della metodologia presentata che potrebbero derivare dall'avvio di appositi tavoli di lavoro con i soggetti interessati, l'Autorità valuterà la possibilità di una revisione - in sede di aggiornamento biennale del terzo periodo regolatorio - dell'approccio proposto.

Spunti per la consultazione

Q24. Si condivide l'orientamento prospettato dell'Autorità, in continuità con il precedente periodo regolatorio, con riferimento ai soggetti grossisti o che comunque svolgono solo alcuni dei servizi della filiera del servizio idrico integrato? Motivare la risposta

Costi operativi aggiornabili

- 5.10 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, l'Autorità intende definire la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ($Opex_{al}^a$) come segue:

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{Afanghi}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

Costi dell'energia elettrica (CO_{EE})

- 5.11 Con riferimento ai costi per l'energia elettrica (CO_{EE}^a), nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR l'Autorità – nell'ambito delle misure per la sostenibilità energetica e ambientale del SII – ha prospettato di applicare a detta componente un fattore di *sharing* in funzione dello scostamento tra il consumo di energia elettrica rilevato nell'anno a rispetto al livello medio di consumo registrato nei quattro anni precedenti e ciò al fine di incentivare i gestori a perseguire obiettivi di risparmio energetico, promuovendo ulteriormente il contenimento dei riflessi di detti oneri sui corrispettivi pagati dagli utenti.
- 5.12 Le risposte alla consultazione hanno fornito utili spunti di approfondimento, tra l'altro suggerendo l'adozione di una formulazione dello scostamento tra il consumo di energia elettrica rilevato nell'anno a rispetto al livello medio di consumo registrato nei quattro anni precedenti che non risenta della variazione del prezzo per l'acquisto di energia elettrica nel periodo di riferimento.
- 5.13 Pertanto, beneficiando dei contributi ricevuti, l'Autorità è orientata a prevedere che la componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, sia pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) \right\} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;

- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a-2)$ valutato dall'Autorità;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica dall'anno successivo a quello della raccolta dati $(a-1)$ fino all'anno di determinazione tariffaria (a) ;
- $\Delta_{Risparmio}^a$ è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, che l'Autorità (rivedendo il proprio orientamento iniziale, alla luce dei contributi ricevuti in risposta alla consultazione 402/2019/R/IDR) intende definire come:

$$\Delta_{Risparmio}^a = \left(\frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min(CO_{EE}^{effettivi,a-2} / kWh^{a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * 1,1);$$
- γ_{EE} è il parametro che differenzia l'incidenza della componente $\Delta_{Risparmio}^a$ ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:
 - $\gamma_{EE} = 0$, se $\Delta_{Risparmio}^a < 0$;
 - $\gamma_{EE} = 0,25$, se $\Delta_{Risparmio}^a > 0$

Costi degli acquisti all'ingrosso (CO_{ws})

5.14 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, l'Autorità intende definire la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a) come:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{effettivi,a-2}$$

dove $CO_{ws}^{effettivi,a-2}$ è il costo totale della fornitura all'ingrosso sostenuto due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

5.15 L'Autorità, a valle dell'analisi degli effetti della prima applicazione della regolazione della qualità tecnica (e in particolare degli obiettivi raggiunti in termini di contenimento delle perdite idriche) intende valutare l'introduzione – in sede di aggiornamento biennale – di eventuali misure di efficientamento sulla componente di costo per la fornitura di acqua all'ingrosso ove si ravvisasse la necessità di rafforzare gli incentivi al contenimento delle dispersioni.

Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione ($CO_{\Delta fanghi}$)

5.16 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della RQTI, l'obiettivo di miglioramento associato al macro-indicatore M5 - "Smaltimento fanghi in discarica", espresso in termini di riduzione del quantitativo totale di fanghi tal quali smaltito in discarica, richiede al soggetto competente e al gestore di calibrare il conseguimento dell'obiettivo

valutando una pluralità di strategie e di soluzioni tecnologiche percorribili e selezionando gli interventi più efficaci (anche in termini ambientali e sociali) in relazione al contesto territoriale e alla relativa dotazione impiantistica.

- 5.17 Da un lato, gli elementi emersi, sia nel corso della menzionata indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione sia dalle osservazioni alla consultazione 402/2019/R/IDR, hanno evidenziato le crescenti difficoltà riscontrate dai gestori nel ricorso allo spandimento diretto in agricoltura, tradizionalmente la principale modalità di recupero, con conseguente ripresa del conferimento in discarica o dell'incremento dei flussi extra-regionali e transfrontalieri, in mancanza di adeguati canali di sbocco nei rispettivi territori; dette criticità si sarebbero, in particolare, acuite a partire dal 2018, con un conseguente rilevante aumento dei costi di trasporto e di recupero/smaltimento dei fanghi, principalmente in ragione del mutato contesto normativo e delle conseguenti dinamiche di mercato sull'attività di recupero e smaltimento, a fronte, più in generale, di un contestuale deficit impiantistico per il trattamento dei rifiuti aggravatosi a partire dai medesimi anni.
- 5.18 Dall'altro lato, gli investimenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo associato al citato macro-indicatore M5, inseriti dagli Enti di governo nei PdI trasmessi per l'aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018 e 2019, tenderanno in generale a dispiegare pienamente i loro effetti, anche in termini di efficientamento dei costi di recupero e smaltimento dei fanghi, su un orizzonte temporale non di breve termine, data la complessità autorizzativa e/o progettuale spesso ad essi associata.
- 5.19 Teli evidenze suggeriscono all'Autorità l'opportunità di riconoscere, tra le componenti di costo operativo aggiornabile, per il prossimo periodo regolatorio, l'incremento, al netto di una opportuna franchigia, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, determinatosi a partire da un anno di riferimento, individuato dall'Autorità nel 2017, antecedente l'apice della crisi che avrebbe assunto caratteristiche emergenziali per la destinazione finale dei fanghi in particolare nell'estate 2018.
- 5.20 Pertanto, l'Autorità è orientata a prevedere la seguente formulazione della componente $CO_{\Delta fanghi}^a$, con $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$:

$$CO_{\Delta fanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo, 2017} * \prod_{t=a-2}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left(\frac{CO_{fanghi}^{effettivo, a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo, 2017}} - F \right) - 1 ; 0 \right\}$$

dove:

- $CO_{fanghi}^{effettivo, 2017}$ sono i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione nell'anno (2017);
- F rappresenta la franchigia all'incremento del costo di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione riconosciuto in ciascuno degli anni $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ e assume valore pari a 0,02.

Altre componenti di costo operativo (CO_{altri})

5.21 L'Autorità è orientata a confermare la struttura degli altri costi operativi, intendendo prevedere che, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, la componente sia data dalla somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{ARERA}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- CO_{ATO}^a è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, come definita al successivo punto 5.22;
- CO_{ARERA}^a è la componente a copertura del contributo all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- CO_{mor}^a è la componente a copertura del costo di morosità, determinata nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 5.23;
- CO_{res}^a include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARI, TASI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio.

5.22 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, sarà posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left(CO_{ATO}^{effettivo, a-2} * \prod_{i=a-1}^a (1 + I^t); \overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} * pop_{ATO}^{2013} * z * \prod_{i=2014}^a (1 + I^t) \right)$$

dove:

- $CO_{ATO}^{effettivo, a-2}$ è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
- $\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}}$ è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenute nell'anno 2013, sulla base del costo utilizzato per la predisposizione tariffaria relativa alla medesima annualità da ciascun gestore;
- pop_{ATO}^{2013} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2;

- $\prod_i^a(1 + I^t)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria (a).
- 5.23 Per quanto concerne il trattamento dei costi connessi alla morosità, nei precedenti metodi tariffari, l'Autorità - nell'ambito delle misure per la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni - ha previsto un meccanismo di riconoscimento parametrico dei medesimi (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale), incentivando al contempo l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale. Per il terzo periodo regolatorio, l'Autorità è orientata a confermare tale meccanismo di riconoscimento, comunque tenendo conto che dall'analisi dei dati comunicati con riferimento al 2017 è emerso un differente andamento (tra le aree geografiche del Paese) degli oneri di morosità registrati dai gestori: in particolare, nelle aree del Nord e del Centro si è rilevata una riduzione dei costi in parola, invece nel Sud e nelle Isole detti oneri sono risultati in aumento rispetto a quelli riferiti all'ultima rilevazione (anno 2013).
- 5.24 Alla luce delle considerazioni che precedono si intende prevedere che in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il costo di morosità (CO_{mor}^a), intesa come Unpaid Ratio (UR) a 24 mesi, sia riconosciuto, al massimo, in misura pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno ($a-2$):
- 2,0% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
 - 3,0 % per i gestori siti nelle regioni del Centro;
 - 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole,
- dove la percentuale prospettata con riferimento al Nord e al Centro rappresenta l'80% dei costi di morosità effettivamente sostenuti dai gestori (nell'anno 2017), mentre la percentuale indicata per Sud e Isole è pari a quella individuata ai fini della quantificazione del costo di morosità per il secondo periodo regolatorio²⁶.
- 5.25 Infine, analogamente a quanto previsto nell'attuale periodo regolatorio, laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.

²⁶ Nel MTI-2 si prevedeva, per ciascuna annualità del periodo 2016-2019, che il costo di morosità massimo riconosciuto fosse pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato 2,1% per i gestori siti nelle regioni del Nord; 3,8% per i gestori siti nelle regioni del Centro; 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud.

Spunti per la consultazione

- Q25.** *Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento delle componenti relative ai costi operativi aggiornabili? Motivare la risposta.*
- Q26.** *In particolare, si condivide l'orientamento dell'Autorità di fissare al 2% il valore della franchigia, al netto della quale riconoscere per gli anni $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ l'incremento del costo di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione determinatosi a partire dall'anno 2017? Motivare la risposta.*
- Q27.** *Con riferimento al citato orientamento dell'Autorità di riconoscere l'incremento del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione determinatosi a partire dall'anno 2017, al netto della franchigia, si riterrebbe opportuno vincolare detto riconoscimento al rispetto di specifiche condizionalità, quali: i) il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento sottesi al macro-indicatore "M5 – Smaltimento dei fanghi in discarica"; ii) la previsione nel programma degli interventi di investimenti espressamente riconducibili al citato macro-indicatore?" Motivare la risposta.*
- Q28.** *Si condivide il meccanismo di riconoscimento parametrico prospettato con riferimento ai costi di morosità? Motivare la risposta.*

Costi operativi associati a specifiche finalità

5.26 L'Autorità è altresì orientata a prevedere che, nell'ambito delle predisposizioni tariffarie riferite a ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, il soggetto competente abbia la facoltà di ricomprendere (motivandone adeguatamente i presupposti) eventuali oneri $Opex_{tel}^a$ - aggiuntivi rispetto a quelli ricompresi nelle componenti $Opex_{end}^a$ e $Opex_{al}^a$ - , riconducibili alle seguenti categorie, già introdotte dal MTI-2, come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR:

- a) costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito ($Op^{new,a}$) in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti (riconducibili, a titolo esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, fognatura o depurazione in vaste aree del territorio); tale componente potrà essere proposta dal competente Ente di governo:
 - limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività gestite,
 - sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala;
- b) costi per adeguamenti agli standard di qualità tecnica ($Opex_{QT}^a$) e di qualità contrattuale ($Opex_{QC}^a$), nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità. Nell'ambito della quantificazione delle componenti a conguaglio si terrà conto del recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione delle citate componenti e gli oneri effettivamente sostenuti dal

gestore;

c) oneri Op_{social}^a che possono essere connessi:

- in coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, c.d. bonus idrico integrativo;
- in considerazione della nuova disciplina in tema di morosità recata dal REMSI²⁷, ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR²⁸.

In sede di quantificazione delle componenti a conguaglio verrà verificato e recuperato l'eventuale scostamento tra i costi OP_{social}^a riconosciuti e l'ammontare effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto ovvero effettivamente sostenuto per gli interventi di limitazione eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR.

5.27 Si ritiene in questa sede opportuno evidenziare che dalle osservazioni ricevute in risposta alla consultazione di cui al documento 402/2019/R/IDR è emersa l'opportunità di prevedere idonei incentivi alle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi nonché

²⁷ Il REMSI – in considerazione della previsione normativa per cui l'Autorità è chiamata a definire “*le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi*”; ha già espressamente disciplinato le modalità di copertura di taluni oneri sostenuti dal gestore per l'espletamento delle procedure previste per il recupero del credito e la gestione della morosità, chiarendo che: “4.8 Il gestore può richiedere agli utenti [non disalimentabili], in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:

- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento (...) e della comunicazione di costituzione in mora (...);
- b) gli interessi di mora (...)

4.9 Il gestore può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti [non disalimentabili], in aggiunta agli importi di cui al precedente comma 4.8, unicamente il pagamento:

- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore, nei casi di cui ai (...) commi 7.3, lettera b), e 7.4;
- b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute”.

²⁸ La richiamata disposizione prevede che “Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 7.2:

a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l'importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora di cui al precedente Articolo 4 per un periodo di 18 mesi:

- i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell'ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall'Autorità;
- ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall'intervento di limitazione

(...)”.

per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti.

5.28 Con riferimento alla trattazione degli oneri sottesi alle misure sopra richiamate, l'Autorità, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, intende valorizzare - nell'ambito della componente $Opex_{tel}^a$ - i costi previsti per l'implementazione delle citate misure (OP_{mis}^a) prevedendo che:

- il riconoscimento dei medesimi costi sia subordinato alla presentazione di una apposita istanza da parte del competente Ente di governo dell'ambito (motivata anche sulla base delle informazioni acquisite ai fini del monitoraggio avviato dall'Autorità con deliberazione 311/2019/R/IDR), corredata da un piano di attività tese al superamento degli impedimenti tecnici riscontrati nella procedura di limitazione ovvero disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali, che possa essere utile all'Autorità anche al fine di valutare successivamente l'introduzione di specifici obblighi da declinare, nei singoli contesti, alla luce degli oneri necessari, in termini di risorse e di adempimenti amministrativi;
- in sede di conguaglio vi sia il recupero dello scostamento tra la quantificazione della citata voce e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore.

-

Spunti per la consultazione

Q29. *Si condividono gli orientamenti generali prospettati in riferimento alla componente dei costi associati a specifiche finalità? Motivare la risposta.*

Q30. *Si condivide l'impostazione prospettata ai fini della trattazione degli oneri afferenti alle misure tese al superamento degli impedimenti tecnici alle procedure di limitazione ovvero disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali? Motivare la risposta.*

6 Costi ambientali e della risorsa

6.1 Alla luce dei dati e delle informazioni raccolte nei precedenti periodi regolatori (in cui alcuni specifici costi operativi sono stati esplicitati come costi ambientali e della risorsa e ulteriori elementi sono stati forniti circa l'impatto sull'ambiente di taluni tipi di immobilizzazioni), nell'ambito della definizione della componente ERC^a per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, l'Autorità intende valutare la possibilità di ampliare - secondo quanto di seguito riportato - la tipologia di oneri (attualmente allocati in altre voci di costo riconosciute in tariffa, e in particolare nella componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni) da poter esplicitare come *Environmental and Resource Cost*, distinguendo:

- la componente di costo riferita ai costi ambientali $EnvC^a$, che rappresenta la valorizzazione economica della riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- dalla componente riferita ai costi della risorsa $ResC^a$, che rappresenta la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica.

6.2 Pertanto, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, la componente ERC^a sarà definita come segue:

$$ERC^a = ERC_{Opex}^a + ERC_{Capex}^a$$

dove:

- ERC_{Opex}^a è la componente tariffaria riferita ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali (Env_{Opex}^a) e della risorsa (Res_{Opex}^a);
- ERC_{Capex}^a è la componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali (Env_{Capex}^a) e della risorsa (Res_{Capex}^a).

Costi operativi esplicitabili come ERC

6.3 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, la componente ERC_{Opex}^a sarà valorizzata come segue:

$$ERC_{Opex}^a = ERC_{end}^a + ERC_{al}^a + ERC_{tel}^a$$

dove:

- ERC_{end}^a è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, è valorizzata, nei limiti del valore $Opex_{end}^a$, esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete;
- ERC_{al}^a è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, è valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa;

- ERC_{tel}^a è determinata considerando i costi ambientali e della risorsa riconducibili agli eventuali costi operativi associati a specifiche finalità, e in particolare agli $Opex_{QT}^a$ connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macro-indicatori di qualità tecnica individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI).

Spunti per la consultazione

Q31. *Si condividono le modalità prospettate ai fini dell'esplicitazione come ERC dei costi operativi? Motivare la risposta.*

Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC

6.4 In ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, la componente ERC_{Capex}^a sarà valorizzata come segue:

$$ERC_{Capex}^a = Env_{Capex}^a + Res_{Capex}^a$$

dove:

- Env_{Capex}^a è la componente di costo riferita ai costi ambientali (connessi alle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto) afferenti all'attività di depurazione, e, in particolare, agli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, funzionali ad assicurare un'adeguata qualità della risorsa restituita all'ambiente;
- Res_{Capex}^a è la componente di costo riferita ai costi della risorsa (ossia al costo per l'impiego incrementale di un'unità in più di risorsa per un determinato uso o servizio, sottraendola ad usi o servizi alternativi) afferenti alle attività di approvvigionamento e potabilizzazione, e, in particolare agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione e il potenziamento degli impianti di potabilizzazione.

Spunti per la consultazione

Q32. *Si condividono le modalità prospettate ai fini dell'esplicitazione come ERC dei costi delle immobilizzazioni? Motivare la risposta.*

7 Componenti a conguaglio

- 7.1 L'Autorità intende aggiornare alcune modalità di determinazione delle componenti a conguaglio, in coerenza con le modifiche apportate per le corrispondenti componenti tariffarie e, più in generale, con gli obiettivi di efficientamento e di sostenibilità energetica e ambientale delineate nei paragrafi precedenti.
- 7.2 In generale, si conferma che, in ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno $(a - 2)$, definite come:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{ws}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- Rc_{TOT}^a è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno $(a - 2)$;
- le altre componenti vengono definite nei paragrafi successivi.

7.3 La componente Rc_{VOL}^a sintetizza il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno $(a - 2)$ conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario ϑ^{a-2} , nonché includendo $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$ e $\Delta T_{G,TOT}^a$ che - in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario - è calcolato come segue:

per $a = \{2020, 2021\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif_u}^{2015} * (\underline{vscal_u}^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif_u}^{a-2} * (\underline{vscal_u}^{a-2})^T;$$

per $a = \{2022, 2023\}$:

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif_u}^{2019} * (\underline{vscal_u}^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif_u}^{a-2} * (\underline{vscal_u}^{a-2})^T;$$

dove:

ϑ^{a-2} è il moltiplicatore tariffario approvato dall'Autorità, ovvero, in caso di mancata approvazione, è individuato nel rispetto dei limiti di prezzo, di cui al comma 9.3, dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR; Con riferimento alle annualità 2014 e 2015 si applica quanto previsto dal punto 3 della deliberazione 204/2014/R/IDR.

7.4 Con riferimento al recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi spettanti (componente Rc_{EE}^a), si ridetermina come:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivo,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (Y_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) - CO_{EE}^{a-2}$$

dove:

- CO_{EE}^{a-2} è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica approvata dall'Autorità;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $(a - 2)$ valutato dall'Autorità;

- $\Delta_{Risparmio}^a$ è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, che l'Autorità (rivedendo il proprio orientamento iniziale, alla luce dei contributi ricevuti in risposta alla consultazione 402/2019/R/IDR) intende definire come:

$$\Delta_{Risparmio}^a = \left(\frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min(CO_{EE}^{effettivi,a-2} / kWh^{a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * 1,1)$$

$\Delta_{Risparmio}^a$ assume valore pari a 0 per gli anni 2020 e 2021;

- γ_{EE} è il parametro che differenzia l'incidenza della componente $\Delta_{Risparmio}^a$ ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:

$$\gamma_{EE} = 0, \text{ se } \Delta_{Risparmio}^a < 0;$$

$$\gamma_{EE} = 0,25, \text{ se } \Delta_{Risparmio}^a > 0.$$

7.5 Per quanto attiene alla componente Rc_{ws}^a , a recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno $(a-2)$ ed i costi effettivamente spettanti, con riferimento alle annualità $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, si ha:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{a-2,effettivi} - CO_{ws,j}^{a-2})$$

dove:

- $CO_{ws,j}^{a-2,effettivi}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno $(a-2)$ per l'acquisto dei servizi dal grossista j .

7.6 Con riguardo alla componente Rc_{ERC}^a si chiarisce che le modalità di recupero degli oneri alla medesima sottesi seguiranno le regole fissate per la determinazione dei conguagli riferiti alle singole componenti di costo (ricomprese negli ERC_{al}^a) a cui gli stessi sono riconducibili.

7.7 Nell'ambito della componente a conguaglio Rc_{ALTRO}^a , si ritiene di confermare il calcolo delle componenti relative a:

- recupero dello scostamento tra la quota della componente CO_{res}^a , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo; dove CO_{res}^a include:
 - a. gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI;

- b. una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno $(a - 2)$, come risultante dal bilancio;
- recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico calcolata nel VRG dell'anno $(a - 2)$ ed i costi effettivamente sostenuti (Rc_{ARERA}^a):

$$Rc_{ARERA}^a = CO_{ARERA,effettivo}^{a-2} - CO_{ARERA}^{a-2};$$

- costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
- recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli IP precedentemente comunicati;
- $Rimb_{335}^a$ è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno $(a - 2)$;
- Rc_{appr}^a è il recupero dei conguagli approvati nel MTI-2 da riportare, a moneta 2019, nelle annualità successive al 2019;
- recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QC}^a$ e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale (non già ricompresi nella Carta dei servizi) di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR.

7.8 Inoltre, con riferimento alla citata componente a conguaglio Rc_{ALTRO}^a , si ritiene di procedere a:

- in ragione dell'obiettivo di incentivare le misure innovative, caratterizzate da multi settorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale elencati nel documento di consultazione 402/2019/R/IDR, confermare la modifica della componente $Rc_{Attività\ b}^{a-2}$ come segue:

$$Rc_{Attività\ b}^{a-2} = \%b * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

- R_{b1}^{a-2} e C_{b1}^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$;
- R_{b2}^{a-2} e C_{b2}^{a-2} sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche da incentivare, come risultanti dal bilancio dell'anno $(a - 2)$;
- $\%b = 0,5$, in continuità con il precedente metodo tariffario;
- $\gamma_b = 0,5$;
- in coerenza con quanto previsto per la qualità contrattuale, fermo restando l'importo massimo ritenuto ammissibile - in sede di aggiornamento tariffario

biennale 2018-2019 - con riferimento alla componente $Opex_{QT}^a$, relativamente ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli standard di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, introdurre il recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente $Opex_{QT}^a$ e gli esiti risultanti dalle verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per il citato adeguamento alla deliberazione 917/2017/R/IDR²⁹;

- introdurre il recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente Op_{Social}^a e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, nonché gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di limitazione della fornitura idrica eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR.

Spunti per la consultazione

Q33. *Si condividono i criteri prospettati per il riconoscimento delle componenti a conguaglio? Motivare la risposta.*

8 Schema regolatorio virtuale

8.1 Nel documento di consultazione 402/2019/R/IDR l'Autorità ha confermato la necessità di prevedere forme di regolazione tariffaria semplificate rispetto alla matrice di schemi regolatori, per le gestioni per le quali nei precedenti periodi siano emerse carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari. In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere, con riferimento a tali situazioni, l'applicazione di uno schema regolatorio virtuale, che consenta al soggetto competente di quantificare comunque il VRG e di redigere la predisposizione tariffaria, pur a fronte di incompletezza delle informazioni.

8.2 L'Autorità, alla luce delle evidenze emerse in talune aree del Paese³⁰ in ordine alle strutturali difficoltà di avviare efficaci processi di riordino e di razionalizzazione degli assetti istituzionali locali, nonché delle criticità palesate con riferimento all'avvio delle necessarie attività di programmazione e di realizzazione degli interventi, intende prevedere un ampliamento del perimetro di applicazione dello schema regolatorio virtuale, rivolgendolo anche a quelle situazioni caratterizzate da una perdurante e significativa carenza di informazioni indipendentemente dall'eventuale avvio di processi di integrazione delle gestioni.

8.3 In particolare, l'Autorità è orientata a prevedere che, in analogia alle condizioni di cui

²⁹ Si rammenta che nelle deliberazioni di approvazione tariffaria dell'aggiornamento tariffario biennale 2018-2019 che hanno interessato gestori per i quali è stata presentata istanza per il riconoscimento di $Opex_{QT}^a$, l'Autorità - nell'accogliere la proposta avanzata - ha espressamente rinviato a successive verifiche in ordine agli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard di qualità contrattuale stabiliti dalla RQTI.

³⁰ Criticità che sono state identificate anche col termine *Water Service Divide*.

al comma 10.1 del MTI-2³¹, qualora la carenza di informazioni riguardi più della metà della popolazione residente nell'area interessata da una unica predisposizione tariffaria, nelle more dell'avvio di una gestione unitaria, sia possibile applicare una valorizzazione parametrica delle componenti di costo, in coerenza con il comma 10.2 del citato MTI-2³².

- 8.4 Al fine di fornire i necessari strumenti per una tempestiva ricostruzione di un adeguato set di informazioni relative alle situazioni con carenze, per ciascun anno $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$, l'Autorità intende quantificare la quota parte del vincolo ai ricavi (VRG_{vrt}^a) del gestore, nell'ambito dello schema regolatorio virtuale, derivante dai gestori per i quali non si dispone di un corredo informativo completo, sommando i costi di capitale derivanti dalla RAB virtuale al costo operativo stimato, CO_{TOT}^S , derivante dall'applicazione del modello statistico di cui al documento di consultazione 402/2019/R/IDR, applicando la seguente:

$$VRG_{vrt}^a = Capex_{vrt}^a + CO_{vrt}^S$$

dove:

- $Capex_{vrt}^a$ è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB virtuale, calcolata sulla base dei criteri generali di cui al capitolo 3 e coerentemente con il comma 10.3 del MTI-2³³;
- CO_{vrt}^S corrisponde a CO_{TOT}^S calcolata secondo le modalità di cui ai punti 8.5 e 8.6.

- 8.5 La componente CO_{TOT}^S è valorizzata a partire dalla seguente funzione, costruita con i dati specificamente riferiti al servizio idrico integrato e alle altre attività idriche:

$$\begin{aligned} \ln(CO_{TOT}^S) = & 3,2766 + 1,0315 \cdot \ln(1 + PE) + 0,2817 \\ & \cdot \ln(1 + PL) + 0,7841 \cdot \ln(1 + WS) + 0,2263 \cdot \ln(V) + 0,1455 \cdot \ln(L) \\ & + 0,4685 \cdot \ln(Pa) + 0,1418 \\ & \cdot \ln(AE) - 0,0753 \cdot PREQ1_4 - 0,0611 \cdot PREQ3 + 0,0281 \cdot \ln(M1a) \end{aligned}$$

dove:

- PE (espresso in €/kWh) è il costo della fornitura dell'energia elettrica sostenuto dal gestore, derivante dal bilancio dell'anno ($a-2$) ovvero dall'ultimo bilancio

³¹ In particolare, il citato comma stabilisce che lo schema regolatorio si applichi “nei casi di integrazione di gestioni per le quali ricorrano entrambe le condizioni di seguito esplicitate:

- a) per oltre la metà del territorio integrato - valutato in termini di popolazione servita - non si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
- b) l'Ente di Governo dell'Ambito non richieda ovvero non venga accolta la relativa istanza di accesso al sistema di perequazione”.

³² “In ragione della strutturale carenza documentale, lo schema regolatorio virtuale provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa”.

³³ Per quanto riguarda i costi di capitale “si valuta parametricamente una componente *Capex* virtuale derivante dalla quota di ricavi tariffari - per le gestioni per le quali non si dispone di un corredo informativo completo - solo nel caso in cui i predetti ricavi tariffari risultino superiori ai costi operativi. Tale ricostruzione è subordinata alla comunicazione completa dei dati e dei volumi di articolazione tariffaria di tali gestioni.”

disponibile, e rapportato al consumo di energia elettrica sostenuto nel medesimo anno;

- *PL* (espresso in €/PRA+A.E.) rappresenta il costo del personale, sostenuto dal gestore, derivante dal bilancio dell'anno (*a-2*) ovvero dall'ultimo bilancio disponibile rapportato alla somma della popolazione residente raggiunta dal servizio di acquedotto (PRA) e degli abitanti equivalenti (A.E.), rilevate nel medesimo anno;
- *WS* (espresso in €/mc) corrisponde ai costi all'ingrosso, sostenuti dal gestore, derivanti dal bilancio dell'anno (*a-2*) ovvero dall'ultimo bilancio disponibile, e rapportati al volume di acqua fatturato nel medesimo anno;
- *V* (espresso in mc) è il volume di acqua fatturato dal gestore nell'anno (*a-2*) ovvero nell'anno dell'ultima rilevazione disponibile;
- *L* (espresso in km) rappresenta l'estensione totale delle condotte d'acquedotto gestite, rilevata dal gestore nell'anno (*a-2*) ovvero nell'anno dell'ultima rilevazione disponibile;
- *Pa* corrisponde al numero degli abitanti residenti raggiunti dal servizio di acquedotto (PRA), cui aggiungere "0,25*abitanti fluttuanti", rilevati dal gestore nell'anno (*a-2*) ovvero nell'anno dell'ultima rilevazione disponibile;
- *AE* indica il numero totale di abitanti equivalenti, rilevato dal gestore nell'anno (*a-2*) ovvero nell'anno dell'ultima rilevazione disponibile;
- *PREQ1_4* è una variabile che rappresenta la "Disponibilità e affidabilità dei dati di misura", di cui all'art. 20 dell'Allegato A alla delibera 917/2017/R/IDR (RQTI) e la "Disponibilità e affidabilità degli ulteriori dati di qualità tecnica", di cui all'art. 23 della citata disposizione, il cui valore è pari a 0 in presenza di entrambi i prerequisiti e pari ad 1 in assenza di almeno uno dei prerequisiti;
- *PREQ3* è una variabile che rappresenta la "Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane", di cui all'art. 22 della RQTI, il cui valore è pari a 0 in presenza del citato prerequisito e pari ad 1 in caso di assenza;
- *M1a* (espresso in mc/km/gg) quantifica il macro-indicatore "Perdite idriche lineari", come definito all'art. 7 della RQTI.

- 8.6 Qualora la carenza informativa si riveli tale da non permettere il computo di CO_{TOT}^S , per l'assenza di una delle variabili di cui al precedente punto 8.5, la valorizzazione avviene in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del *Cluster A*, rappresentato nella matrice di cui al precedente punto 5.2 e pari a 74 €/ab, incrementato del 10%.
- 8.7 Nel primo biennio di applicazione dello schema regolatorio virtuale non è ammessa la valorizzazione delle componenti *FoNI*, *ERC* e, ovviamente, delle componenti a conguaglio.

Spunti per la consultazione

- Q34.** *Si condivide l'ampliamento del perimetro di applicazione dello schema regolatorio virtuale anche alle situazioni caratterizzate da una perdurante e significativa carenza di informazioni indipendentemente dall'eventuale avvio di processi di integrazione delle gestioni? Motivare la risposta.*
- Q35.** *Si condividono le modalità di calcolo della componente VRG_{vrt}^a ? Si ritiene che la soglia ipotizzata nel caso di carenza informativa di cui al punto 8.6 sia adeguata a sostenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione? Motivare la risposta.*

9 Criteri per l'aggiornamento del PdI e del PEF

9.1 L'Autorità intende confermare, in linea generale, i criteri e le modalità volte all'aggiornamento della predisposizione tariffaria, ossia dello "specifico schema regolatorio", per quanto attiene in particolare ai seguenti atti:

- programma degli interventi (PdI), richiedendo che detto atto contenga almeno:
 - la ricognizione dello stato delle infrastrutture sulla base dei dati tecnici disponibili,
 - la quantificazione dei macro-indicatori di qualità tecnica con l'identificazione della classe di partenza e del corrispondente obiettivo (di mantenimento o di miglioramento) da conseguire,
 - la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 volti al raggiungimento degli obiettivi medesimi,
 - la quantificazione degli investimenti e la tempistica di realizzazione degli interventi (cronoprogramma degli interventi per il periodo 2020-2023), con esplicitazione dei soggetti attuatori e della popolazione interessata da ciascun intervento, anche tenuto conto degli specifici obblighi di comunicazione e di rendicontazione previsti per i soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni «acquedotti» e «invasi» del Piano nazionale di interventi nel settore idrico (di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017)³⁴ ovvero per i soggetti beneficiari delle garanzie di cui al Fondo di garanzia delle opere idriche (istituito dall'articolo 58 della legge 221/2015 e disciplinato secondo le modalità che verranno definite dall'Autorità³⁵ nel rispetto dei criteri generali di cui d.P.C.M. 30 maggio 2019);
- piano economico finanziario (PEF), richiedendo che detto atto – coerentemente redatto con il PdI – contenga il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) come risultanti dall'aggiornamento delle

³⁴ Si rammenta che l'adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «acquedotti» è avvenuta con d.P.C.M. del 1° agosto 2019 - per il quale l'Autorità, con la deliberazione 425/2019/R/IDR ha definito un primo set di condizionalità nonché obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dei soggetti beneficiari al fine dell'erogazione delle risorse per gli interventi contenuti in detto Piano

³⁵ Cfr. documento per la consultazione 368/2019/R/IDR.

componenti tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 sulla base dei criteri recati dal MTI-3.

- 9.2 L'Autorità nell'ambito del documento per la consultazione 368/2019/R/IDR, al fine di assicurare un migliore coordinamento delle misure di pianificazione e di tener conto anche della programmazione di opere strategiche i cui tempi di regolazione superano il periodo regolatorio, ha prospettato (trovando la condivisione da parte degli *stakeholder*) la possibilità di ampliare (raddoppiandolo o triplicandolo) l'orizzonte temporale del PdI, adottando differenti modalità di compilazione, ovvero semplificando il contenuto della parte di programmazione da realizzarsi dopo il primo quadriennio.
- 9.3 L'Autorità intende altresì prevedere l'elaborazione di una pianificazione di più lungo periodo (con programma degli interventi e piano economico finanziario redatti nel rispetto di criteri di coerenza proiettati su un orizzonte temporale che vada oltre il terzo periodo regolatorio) in tutti quei casi in cui, nell'ambito dello specifico schema regolatorio, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure³⁶ per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario proposte dal soggetto competente, a seguito di istanza di riequilibrio presentata dal gestore, nel rispetto della procedura di cui agli articoli 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR recante la Convenzione tipo.
- 9.4 Conseguentemente l'Autorità è orientata ad aggiornare le disposizioni di cui all'articolo 11 "Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio" dell'Allegato A alla deliberazione da ultimo citata, esplicitando che l'adozione delle predette misure debba avvenire contestualmente a una pianificazione di più lungo periodo che (componendosi degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria):

³⁶ In particolare, l'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR prevede che "Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'[Autorità] con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'[ARERA], nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti".

- debba essere presentata all’Autorità nei termini previsti per la trasmissione delle predisposizioni tariffarie, ovvero in osservanza delle modalità previste per la revisione *infra* periodo³⁷;
- sarà approvata dall’Autorità previa verifica della coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi.

Spunti per la consultazione

Q36. *Si condividono i contenuti minimi prospettati dall’Autorità con riferimento al PdI e al PEF per il periodo regolatorio 2020-2023? Motivare la risposta.*

Q37. *Quale ulteriore elemento si ritiene utile considerare ai fini della disciplina degli effetti di una pianificazione che superi il periodo regolatorio? Motivare la risposta.*

³⁷ Come prospettato nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR, la revisione *infra* periodo della proposta tariffaria potrà essere presentata (su istanza motivata dell’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente) in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.